

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Vostro Onorandissimo Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di svolgerne i motivi e sostenerne la discussione.

Art. 1.

I minori degli anni quattordici, se non avranno compiuti maggiori di tale età, anche poi reati che la legge punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il Tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93. e 94. del Codice penale.

Art. 2.

In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione dell'età, o dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati criminali, siano punibili, a tenore di legge, rispetto a tutti gli imputati, ed solo essere, e si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione, e dalla relegazione alla detta pena del carcere, la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al Tribunale di prima cognizione, il quale pronuncerà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà composta solamente di tre Giudici, dovrà essere deliberato ad unanimità di voti.

Art. 3.

In tutti i casi nei quali a termini di legge si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, la Camera di Consiglio potrà, ad unanimità di voti, rinviare l'imputato avanti il Tribunale, o Giudice di polizia - Contro all'ordine di rinvio sarà ammessa l'opposizione del pubblico Ministero e della parte civile a termini dell'art. 236. e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 11.

Le sentenze della Sezione d'accusa, e le ordinanze della Camera di Consiglio che nei casi contemplati negli articoli precedenti ordineranno il rinvio al Tribunale di prima cognizione, ovvero al Tribunale o Giudice di polizia esprimeranno le circostanze da cui sarà motivato.

Il Tribunale di prima cognizione, od il Giudice o Tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato, non ostante la disposizione degli articoli 10. e 11. del Codice di procedura criminale.

Secondo però le circostanze che risulteranno dai Dibattimenti, il Tribunale di prima cognizione potrà estendere la durata del carcere al maximum della reclusione, a tenore dell'art. 60. del Codice penale; ed il Tribunale o Giudice di polizia potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Art. 3.

Le percosse, ferite od altri mali trattamenti corporali fatti senza armi, e che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque saranno di cognizione del Giudice di Mandamento o del Tribunale di Polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltà di raddoppiare gli arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 6.

La libertà provvisoria mediante cauzione non potrà essere designata all'imputato a termini dell'art. 189. del codice di proced. crim. ed anche nei casi in cui sarà stato ordinato il rinvio a termini dell'art. 3. della presente legge dopo che egli avrà subito l'interrogatorio di cui negli articoli 210. e seguenti.

Potrà però sempre l'ammissione della domanda essere

sospesa fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto cui
occorresse procedere a senso degli articoli 220. e seguenti.

Art. 17.
Abolita la eccezione contenuta nell' art. 191. del
Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato
previsto dall' art. 168. del Codice penale.

Coriso il 7. di Aprile 1852.


U. Rattazzi

U. Rattazzi

C

Modifications

al
Codice di procedura criminale



(Signori Deputati!)

Si lamentava in questa camera il crescere continuo delle spese di giustizia criminale, che sogliono trapassare di tanto le somme stanziare nei bilanci, ed il Governo avvisava a diminuirle introducendo nel suo progetto di legge sulla riorganizzazione dell'Ordine giudiziario la istituzione delle parti di Affisie, le quali, o fin che vengano ordinate nel modo disegnato in esso progetto, o che vengano a direttura formate coll'aggiunta dei Giudici del fatto, avranno forza folla a produrre una considerevole economia.

Ma la ideata istituzione delle Affisie, se pure sarà accolta al Parlamento, non torrà tuttavia che a maggior sollievo dell'erario, si vadano rintracciando altri mezzi di risparmio, come si opera in altri paesi, ove le Affisie erano già da tempo istituite, massima se i mezzi di nuovo trovati potessero anche giovare per altri rispetti alla buona

3

amministrazione della giustizia accelerand
per una parte la decisione delle
cause, ed ampieggiando la sorte
degli imputati, senza venir meno
per altra parte ai riguardi dovuti
alla sicurezza sociale.

E pertanto, il progetto di
legge che per Regio Decreto ha
l'onore, o Signori, di presentare
alla vostra deliberazione, ha per
oggetto primario di effettuare una
ingente diminuzione delle spese di
giustizia coll' ampliare nelle materie
penali la competenza dei Tribu-
nali di prima cognizione, e
quella pure dei Giudici di
Mandamento in quicquid molte
cause di minor momento, che
sono di presente di cognizione
esclusiva dei Magistrati, e
vengono trattate con tutta la
formalità delle cause propriamente
criminali, quantunque avute riguardo
Edo all' esito loro, siano in effetto
irregionali, saranno remandate ai
rispettivi Tribunali, e per di
fatto modo i dibattimenti saranno
ognora più avvicinati ai luoghi
dei commessi reati, in ragione
della celerità dei giudicj si
trovera abbreviata la durata del
carcere preventivo, e potendo i

Magistrati d' appello, eonerati così
delle minori cause, attendere più
follecitamente alla spedizione degli
affari criminali, otterrai nuovo vigore
l' azione della giustizia punitrice.

L'oggetto primario di questo progetto
di legge è di attuare fin d' ora
una desiderata riforma nella proce-
dura criminale, modificando notevolmente
le disposizioni relative alla libertà
provvisoria mediante cauzione che
invece di essere più facoltative ai
giudici il concederla o rifiutarla,
farà quindi innanzi di puro af-
folluto diritto. Oltre di che i casi
della libertà provvisoria ~~attualmente~~^{correranno}
in forza di questa legge una
più larga estensione.

Il codice penale classificando i
reati pone fondamentalmente la
ragione della generica loro differenza
nella qualità delle pene, ed
appellando crimine il reato che
sia punito con pena criminale,
delitto il reato punibile con pena
correzionale, e contravvenzione quello
che soglia essere represso con
pene di polizia, e quindi
enumerando le varie pene e
criminali, e correzionali e di
polizia, induce la necessità,
qualvolta si tratti di determinare

B

se un dato reato sia da qualificarsi
o crimine, o delitto, o contravvenzione,
Di ricercare nelle singole Dispo-
sizioni di esso codice qual sia
la comminata pena.

Da questa principale e
generica distinzione dei reati il
codice di procedura criminale deduce
poi ogni ragione di competenza,
attribuendo ai Magistrati la
cognizione dei crimini, ai Tribu-
nali quella dei delitti, ai
Giudici di Mandamento quella
delle contravvenzioni / art. 9. /;
ma in guisa però che la
competenza senza determinata
avuto riguardo al titolo e non
alle circostanze del reato quam-
anche per questo l'imputato
non dovesse soggiacere a pena
e si potesse far luogo al pas-
saggio da una pena superiore
ad altra di genere inferiore / art.
10. / e così pure nel concorso
di pene di diverso genere appli-
cabili al medesimo reato la
competenza è regolata dal genere
di pena superiore / art. 11. /

Quindi è che molti imputati,
anche per lievi colpe, e quantunque
in definitiva non debbano attendersi
che una pena correzionale, o di

polizia pure sono tratti a federe sui
benchi ove vogliono trascorsi i ulpivoli
dei più gravi misfatti, e ciò avviene
solo perchè il Legislatore non potendo
definire a priori la natura delle singole
circostanze che possono accompagnare
un reato, ed esse potendo con
insensibile gradazione variare all'
infinito ~~inquinando~~ ~~scandalo~~ devette
lasciare ai giudici una discreta
larghezza nella misura delle pene.

In certi casi il giudice penale
dispone che la pena sia a
ragione dell'età e dello stato di
mente dell'imputato o rimossa o
grandemente diminuita, in altri casi
preferisce simultaneamente pene
criminali o correzionali lasciando
al criterio del giudice l'ap-
plicare piuttosto le une che le
altre, ed in altri casi ancora
quando la pena nominatamente
preferita è fra le criminali
è tuttavia data facoltà al giudice
avuto rispetto alle circostanze at-
tinenti, di desistere alle
pene minori.

Pero l'aggravamento delle
circostanze che alleggeriscono, e
fanno talvolta scomparire la
colpa, nel sistema dei nostri
giudici, è sempre abbandonato

ai Giudici della questione, la
competenza dei quali viene Defi-
gnata dal solo titolo del reato of-
ficialmente considerato, senza riguardo
alle circostanze che vengono modi-
ficando il fatto, e spesso siate
trafformano un reato qualificato
criminale in un semplice delitto.

È la ragione per cui un fatto
può essere punito con pene
o criminali o correzionali consistendo
nella maggiore o minore gravità
della colpa secondo le malizie
dell'intenzione, ben si può dire
che venendo applicate pene cor-
rettive rimane avvertito che non
furvi crimine ma semplice
delitto; e ciò per l'appunto
vengono infermando i Magistrati
quando nei loro giudizi delle
pene criminali dispendono a
quella di genere inferiore.

Quantunque il Ministero non
possa indicare di presente con vera
precisione, ciò che quanto prima
gli verrà fatto, in quale proporzione
sia il numero di coloro che essendo
accusati di crimini, vengono pro-
vveduti al solo carcere o ad altre
pene minori rispetto agli accusati
che nell'esito del giudizio sono
realmente tratti a pene criminali.

3

non andria tattavia errato affermando che
il numero dei primi non è certa-
mente minore. E la camera
puo trarne fin' ora argomenti dalle
cose dette nella relazione del famiglia
generale delle carceri, fatta nel
1852. di pubblica ragione per
ordine del Ministero Dell' interno,
Da cui si raccoglie / pag. 51. /
che nell' anno 1850. entrarono nelle
carceri giudiziarie di Periferma .
32878. individui Dei quali 20947
erano minori degli anni 16. e
7098. superavano tra l' anno Decimofoto
ed il vigesimo primo dell' eta loro,
e che nel primo trimestre Dell' anno
1852. il numero degli individui en-
trate in carcere fu di 7952. Dei
quali 737. erano minori degli anni
16. e 1295. maggiori dei 16. e
e minori degli anni 21. cosicchè
una assai considerevole parte dei
detenuti era in tale eta costituita
che non si potevano applicare
contro di loro le pene ordinarie.
Si raccoglie inoltre dallo stesso do-
cumento / pag. 65. e 66. / che dal
primo di gennaio 1850. fino al
1^{mo} Aprile 1851. sopra 12491.
giudicati 6688. andarono assoluti
/ il 53. per % / e che 5903. (il
47. per %) furono condannati, ma

che sopra tal numero appena 910.
furono condannati a pene criminali,
e gli altri 4981. alla pena del
carceri.

Questi dati quantunque
non riferiscono il numero delle
cause rinviato dalle Sezioni di
accusa ai Magistrati d'appello, ne
facciano conoscere l'effetto che sortirono
quant' all' applicazione delle pene
o criminali o correzionali, sono tuttora
bastevoli per indurre nell'animo
la persuasione, che molte cause
dovettero certamente agitarsi davanti
ai Magistrati per certi fatti
aventi un titolo di crimine, ma
che in effetto erano a ragione
della meritata pena semplici
delitti, le quali cause per vero
dire farebbono trattate con più
di celerità nell'interesse della
giustizia, con minore dispendio per
l'erario, e un minor danno dei
ditegnuti davanti ai Tribunali di
prima cognizione. Ed il
medesimo potrebbe dirsi rispetto
ai giudici di Mandamento
e molte cause trattate in
via correzionale, le quali rinviarono
all'applicazione di pene di
mera polizia.

Di fronte della ridetta

classificazione dei reati fatta nel
codice penale, e delle regole di
competenza stabilite nel codice di
procedura criminale, per cui la
designazione dei giudici competenti
nullamente dipende dalle circostanze
che possono dar luogo al passaggio
dalle pene criminali alle corri-
zionali, ed alle camere di consiglio,
ed alle sezioni d'accusa non è dato
di rivolgere le indagini loro alle
circostanze attenuanti, non altrimenti
si potrebbe ora rimediare agli
inconvenienti che ne derivano, e
moderare le spese che ne fanno
l'effetto, salvando riformando il
codice penale al fine di ridurre
certi reati che presentemente in
regime della pena sono annoverati
fra i crimini, nella classe dei
delitti, e trasformando pure certi
delitti in semplici contravvenzioni,
e veramente coll' estendere la
facoltà delle camere di consiglio
e delle sezioni d'accusa in
guisa che sieno autorizzate a
ponderare le circostanze attenuan-
ti emergenti dall'istruzione scritta,
tanto che senza più attenersi
strettamente al solo titolo del
reato, secondo il codice penale,
possano esse fare giusta stima

3

Delle circostanze, e caratterizzando il
reato non più in astratto, ma
in concreto, fieno per ciò solo
abilitate a rinviare la causa ad
Giudici competenti a pronunciare
le adeguate pene.

Il primo mezzo non sarebbe
attuabile senza una generale rivis-
sione del codice penale, ed
il Ministero non vorrebbe mag-
giormente involtarsi nella via
delle singolari riforme che so-
strebbero di leggieri scompaginare
tutta l'economia delle pene.

Il secondo mezzo è, a suo credere,
il meglio appropriato, perché
lascia intatto il sistema del codice
penale, e neanche immuta essen-
zialmente le regole di compe-
tenza stabilite nel codice di
procedura criminale, ma viene
a modificarle ed esplicitarle con
irrefragabile utilità, ed in modo più
conforme al vero, ed ai giusti rap-
porti delle cose, riuscendo così
ad impedire che sia giudicato qual
criminale un fatto che in realtà
è secondo giustizia non vogliasi fare
giudicare che alle pene propor-
zionate ai delitti.

Se questo mezzo può

Dirsi un nuovo trovato per cui il cadaver,
ed il sostare sia miglior consiglio,
avendo già per se l'autorità dell'
esempio, e l'esperienza fattane
sta nel Belgio, ove la legge più
recente dell' 18. maggio 1869.
conferma e generalizza in che per
alcuni reati aveva già statuito la
legge 18. Maggio 1838.

L'art. 26. di questa prima
legge portava che trattandosi di
un fatto punibile con la reclusione,
qualora la camera di consiglio
fosse stata d' avviso, a voti unanimi,
che si potesse commutare la
detta pena in quella del carcere
in via d' applicazione dell' arresto
9. 76. 1815, avrebbe potuto
rinviare l'imputato avanti il
Tribunale di polizia correzionale,
specificando le circostanze attenuanti
ed il danno causato, e che la
camera d' accusa avrebbe esercitato
la stessa facoltà a semplice
maggiorità di voti.

E l'art. 18. della legge 18.
Maggio 1869. venne a stabilire
in termini più generali che in
tutti i casi in cui non vi sarebbe
luogo a pronunciare che una pena
correzionale, sia per ragione
di qualche fatto, o di circostanze

attenuanti, sia nei casi in cui
Dovrebbero applicarsi gli articoli
66. e 67. del codice penale, la
camera di consiglio all'unanimità
di tutti i membri, e con ordinanza
motivata potrebbe rinviare
l'imputato al Tribunale corre-
zionale, e che la stessa facoltà
potrebbe esercitarsi a semplice mag-
gioranza di voti della camera
Di accusa.

(Se nel Belgio, ove la istituzione
delle Assise e dei giurati è
già antica, ove la superficie terri-
toriale è più angusta, e la popo-
lazione più frequente, ed ove
le comunicazioni a ragione delle strade
ferrate che si fanno per ogni cosa
quasi piani che sono più facili
e spedite che non fino ancora
fra di noi, si trovo utile cosa
fatto spediente, giacché nei dibattiti
mentre avviene di ciò, di quella
legge domini sovrannamente il
riguardo dell'economia, perché non
potremmo abbracciare lo stesso partito
noi che ci troviamo in meno
agiate condizioni, e festiniamo
ignorare più il peso delle crespen-
tate spese? Però lasciando anche
stare il riguardo dell'economia,
l'ineguale celebrità che ne
seguirà, le rancore distinzioni

3

c 7

Degli imputati che di presente stanno
stipati nelle carceri della città ora
siedono i Magistrati d'appello aspet-
tando per mesi ed anni la loro
sentenza, sono tali ragioni di utilità
che rendono accettabile e desiderabile
la legge.

Caroli

Nella sessione parlamentare
dell'anno 1852. l'onorevole deputato
Astengo proponeva in questo recinto
un progetto di legge formato,
come egli diceva, sul tipo della
legge Belgica, e la camera
quantunque il chiarissimo mio
Predecessore non si apponeva alle
proposte, e solamente chiedeva
che ne fosse differita la discussione
negli affari finché gli fosse dato
di proporre qualche modificazione
al codice di procedura criminale
che egli stava meditando, non si
mosse di prenderla in considerazione.

Ma il pensiero di modificare
le regole di competenza nel senso
della legge Belgica si è di poi
maturato nei consigli del governo,
ed ora il Ministero non esita
a riprodurlo fidatamente, concedo
però qualche notevole divario tra
l'attuale progetto, la legge
Belgica e la proposta della quale
si discorse nella Normata di

B

questa Camera Delli 10. sobri 1850.

Prima di venire a questa deliberazione il Ministero non dissimulò a se stesso gli obbietti che fare si si potrebbero.

Non doveva però ritenersi la considerazione dedotta dalla qualità delle attribuzioni date dalla legge alle Camere di famiglia, e alle Sezioni d'accusa, perchè se allo stato della cosa è indubitato che esse non possono avviarsi nell'indagine delle circostanze attenuanti per quanto possono incurrere una diminuzione o commutazione di pena in tutt'altra non esclude che una nuova legge conceda loro questo potere semprechè il conferimento delle circostanze dell'istruzione scritta di caratterizzare il reato in guisa che venga a rendersi inevitabile l'applicazione di pene correzionali invece delle criminali, ovvero di pene di polizia in luogo delle correzionali.

Se mai poteva ritenersi la considerazione che per sé fatto, non vengono intaccati i principii fondamentali della nostra legislazione penale, perchè il rinvio ai Tribunali correzionali o di polizia nei casi ai quali

B.

accenna la presente legge potendo
ordinarsi allora soltanto che doves-
sero a tenore del Codice penale
profere delle pene superiori alle
inferiori, ognun vede che il
sistema dello stesso Codice rimane
tuttavia illeso, poco importante che
l'applicazione della pena del
carcere venga fatta in simili casi
piuttosto da un Magistrato di
appello, o da una Corte d'Assise
che da un Tribunale di prima
cognizione, la di cui competenza
riene per se fatta meno più
esattamente conformata alla natura
delle cose, inquantochè deggiasi
realmente avere per semplici
delitti di cognizione degli stessi
Tribunali quei reati che sono
soltanto meritevoli di pene uni-
versali.

La più spiccia delle
difficoltà che si mettesse in
campo e che gli oppositori
di questa legge non caperanno forse
di riprodurre in un confute che
la facoltà data alle Sezioni d'accusa
ed alle camere di consiglio farà
che si preste agli atti dell'istru-
zione preparatoria una fede incom-
parabile al sistema della pub-
blicità di dibattimenti, e che

L' apprezzamento delle circostanze attenti,
e il conseguente rinvio della
causa a tenore di questo progetto
Di legge serve a costituire un
pregiudizio della causa non ancora
dibattuta e discussa per cui rimane
in certo modo simulata, quanto all'
applicazione delle pene, la libertà
del giudizio.

Si può però considerare che la
pubblicità dei dibattimenti riguarda
principalmente l'interesse degli
accusati, e che fatto a questo rap-
-porto costituisce una garanzia
istituzionale a pro dei singoli
cittadini, tanto non avviene mai
che non imputato muova lagnanze,
perché i giudici dell'accusa
abbiano rilevato il concorso a suo
favore di circostanze talmente
attenuanti che rendessero a loro
senso necessario il passaggio
delle pene maggiori alle
inferiori.

Forse che si vorrebbe supporre
talvolta negli imputati il desiderio,
quando le Affari venissero inflitte
tutte nei giudici del fatto, di
essere giudicati piuttosto dai
giurati che dai soli Tribunali,
ma non occorre per ora di discu-
tere un simile oggetto che all'

9
c
non potrebbe essere redarguito di
troppo esagerazione.

Al fronte delle garanzie dovute
ai singoli cittadini stanno invece
le rispettabili esigenze della sicurezza
sociale che meritamente richiama
le più vive sollecitudini del
costo del Legislatore, ma la
sicurezza sociale sarà ognora bas-
tantemente raccomandata ai giudici
della Sezione d'accusa, i quali
non è presumibile che vogliano
mai con improvviso rilassamento
consentire unanimi ad un rinvio che
non sia giustificato dalla verità
della Causa.

Le risultanze dell'istruzione
preparatoria e ferite ben spesso
verine nei pubblici dibattimenti,
però, salva il vero, i cambiamenti
è più probabile che intervengano
a pro dell'accusato in grazia delle
deposizioni dei testimoni udite a
difesa. E trattanto nella genera-
lità dei casi a cui del par-
mente il Legislatore, non è a
dubitarsi che si possa fondatamente
referire alle deposizioni dei
testimoni sentite prima dell'
accusa, perchè al postutto il
rinvio degli accusati al Tribunale
correzionale ed a quello di

polizia, secondo il concetto di questa legge, non potrebbe mai indurre la loro impunità, cioè che farebbe da fuggirsi ad ogni modo, ma l'applicazione di un diverso genere di pena. Sengadicki, come si vedrà fra poco l'art. 343 provvede anche alla possibilità del caso in cui la reità dell'imputato venga ad essere aggravata dalle orali deposizioni.

Si vorrà poi rissuare in dubbio l'utilità che il Governo attende da questa legge dal lato dell'economia, e si dirà che ampliando la competenza dei tribunali creerà anche il numero delle appellazioni, ma oltrechè nei casi di assoluta che frequentemente occorrono non si farà appello se non raramente per parte del pubblico ministero, conviene anche ritenere che di regola nelle cause d'appellazione non si ascoltano nuovamente i testimoni, salvochè il magistrato lo ereda assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto, art. 342. del codice di proced. crim.

È fin pure che in fatto di legislazione bisogna conservare la

purità del principio, ma il
Ministro crede di avere già
dimostrato che per un eccessivo
rigorismo non si dovrebbe privare
lo Stato di un ingente beneficio,
e che i principi del codice
penale, e del codice di pro-
cedura criminale non faremmo in
questa legge essenzialmente lesi.

L'art. 1. comincia a stabilire
la regola generale che i minori degli
anni 14. non avuti complici maggiori
di tale età faranno giudicati in via
correzionale perche secondo gli articoli
93. e 94. del codice penale la
maggiore delle pene che possono
applicarsi a tali persone ancorche
si tratti di crimini punibili in
via ordinaria nel capo è quella
dell'ergastolo che è pur annoverata
fra le correzionali.

Questa prima disposizione del
progetto confessa pure, ma sola-
mente in parte, coll'art. 12.
della legge francese 28. Aprile
1832. che venne a sostituire l'
antico art. 68. di quel codice
penale.

Stato pure che il minore degli
anni 14. abbia agito con discernimen-
to se non si sono compiuti giacchi

esponderi non si potrebbe per
alcun modo operare la Distinguzione
delle cause, non pare dicibile
che un accusato si si tenera etia
del quale giova operare un perfetto
rassodimento senza, solo, ad affidarsi
fui banchi ove fidens d'ordinario
i piu gravi Delinquentif. E
perche in simili casi dee bastare
l' accertamento dell' eta dell' im-
putato ordinare il rinvio della causa
al Tribunale correzionale, e per
ricorso dee essere obbligatorio, e
sua essere anche ordinato dalla
Camera di Consiglio.

Nell' art. 2: si abbracciam
tutti i casi nei quali a tenore
del Codice penale Deggiam a prof-
sono applicarsi ai reati qualificati
crimini pene di correzione, e
si fa primamente menzione dell'
eta e dello stato di mente
degli imputati, accennando cosi
all' art. 98. e seguenti di esso
Codice. Parlasti quindi degli im-
putati punibili a tenore di
legge col solo carcere, e qui
si potrebbero citare ad esempio
la disposizione dell' art. 604.
Parlasti inoltre dei casi in
cui si faccia luogo alla dimi-
nuzione e commutazione delle

3

pena col passaggio dalla reclusione
 e dalla reclusione alla pena del
 carcere, e si potrebbero citare
 le molte disposizioni dello stesso
 codice, e segnatamente ^{quella degli} articoli
 162. 168. 200. 314. 225. 161. ecc.
 ma più di tutti farebbe al
 proposito l'art. 127. nella
 prima parte e nel 2° alinea,
 per cui in tutti i reati contro
 la proprietà, qualora il danno
 non ecceda lire 25. e concorrano
 altre circostanze attenuanti è
 dato al giudice la facoltà di
 diminuire la pena passando dalla
 reclusione al carcere.

In tutti questi casi il rinvio
 non è obbligatorio ma solamente
 facoltativo, ed inaspettato la legge
 Belgica attribuisce tale facoltà
 alla camera di Consiglio perché
 ad sua unanimità dei voti ed
 alla Sezione d'accusa alla
 semplice maggioranza, l'attuale
 progetto vuole che essa facoltà
 spetti esclusivamente alla
 Sezione d'accusa e richieda
 l'unanimità dei voti, quando la
 Sezione è solamente composta
 di tre giudici.

La cognizione dei crimini spedito
 dal nostro codice di procedura

attribuita ai soli Magistrati di
appello e parato più convenientemente
sempre il titolo del reato sia
un crimine, di lasciare alle
soli Sezioni di accusa che fanno
parte degli stessi Magistrati e
senza in certi limiti esercitando
la giurisdizione che ad essi ap-
partiene la facoltà del rinvio,
rinvandola alla camera di consiglio
onde evitare lo scisma che i
Tribunali inferiori abbiano il
potere di spogliare i giudici
superiori della cognizione degli
affari che son di loro compe-
tenza. E poiché la ragione del
rinvio dipende dall'apprimento
dei fatti e delle circostanze, ed
è innegabile che esso costituisce
non pregiudizio, rispetto alla
qualità della pena da infliggersi
al reo nel caso di condanna
si è giudicato più regolare di
abbandonare ogni fatta deliberazione
della causa ad una frazione di
quello stesso Magistrato che sarebbe
il competente a deciderla: che
anzi il rinvio in simili casi
siene a costituire una specie
di Delegazione fatta dai giudici
superiori agli inferiori.

Coll' art. 3. è data per identità
 di ragione alle camere di famiglia
 la facoltà di rinviare gli imputati
 avanti al Tribunale e Giudice
 di polizia, ed in simili par-
 ticolari si allude alla disposi-
 zione dell' art. 729. del detto
 codice penale, ove è detto che nei
 casi nei quali è stabilita la
 pena del carcere o della multa
 per reati commessi tanto contro
 la persona che contro la proprietà,
 se concorrono circostanze attenuanti
 si possa dispensare alle pene
 di disciplina.

Ma rispetto alle ordinanze
 delle camere di famiglia si vuole
 ammettere l' opposizione e del
 pubblico Ministero, e della parte
 civile, e siccome il giudizio delle
 circostanze attenuanti sia nell'
 interesse dell' ordine pubblico che
 della parte offesa potrà all' uopo
 essere deferito alla Sezione di
 accusa.

L' art. 14. rende in primo
 luogo necessaria la espressione delle
 circostanze che abbiano suggerito il
 rinvio, la qual cosa è assoluta e
 necessaria per norma
 del Tribunale e Giudice

a cui venga domandata la causa, e
per eliminare ogni arbitrio.

Stabilisce in fecondo luogo per
regola che il Tribunale o Giudice
a cui sarà stato fatto il rinvio
non potrà declinare la sua com-
petenza pel titolo Del reato, non
ostante la disposizione degli articoli
10. e 11. del Codice di Procedura
criminale.

Al Parlamento Del Belgio
allorché discutè la premientovata
legge 18. Maggio 1849. fu contempo-
raneamente il caso in cui dagli
orali dibattimenti risultassero pro-
schuse le circostanze attenuanti che
avessero causato il rinvio, e fu
messa il dubbio se in tale even-
to la causa dovesse rimandarsi ad
Giudici competenti pel titolo vero
Del reato. Ma i propugnatori
della legge risposero e dimostrarono
che doveva averfi come irrevoca-
bile il provvedimento che aveva
ordinato il rinvio, e che la causa era
irrimediabilmente pregiudicata.
Sarebbe invero un gravissimo inconve-
niente se una causa si potesse
così paleggiare da un Tribu-
nale all'altro, e ne seguirebbe
ancora la necessità di rinnovare
i dibattimenti. *Obbedisco*

la contrarietà dei giudizi farebbe
poco onorevole alla dignità dei
corpi giudiziari, ed all'autorità delle
sentenze.

Neel supposto che veramente
dalle deposizioni oralmente fatte
nei pubblici dibattimenti, e dalle
giudiziate della causa risultassero eli-
-minate le circostanze attenuanti ne
seguirebbe non l'impunità del reo,
come si è detto superiormente,
ma una indebita diminuzione,
commutazione di pena perche
invece della reclusione che farebbe
stata una punizione proporzionata
al reato dovrebbe applicarsi il
solo carcere.

Però per rimediare a questo,
quantunque lieve inconveniente,
si dispone in terzo luogo che
il Tribunale di primo grado
potrà all'uopo estendere la pena
del carcere, quanto alla durata,
al maximum di quella che la
legge preferisce alla reclusione,
cioè ai dieci anni (Cod. pen.
art. 60.) e che il Giudice o
Tribunale di polizia potrà
raddoppiare la durata degli
arresti, e dell'ammenda.

Non poteva il Ministero
accionarsi al partito che il

3

Tribunali o Giudici inferiori po-
-tessero dichiararsi incompetenti.
Caso il rinvio qualvolta a loro
giudicio si fossero rilevate le
circostanze attenuanti, - contro:
-dicendo in tal guisa alla decisione
della Sezione d'accusa, o della
Camera di Consiglio, ma accolse
questo temperamento che può
basteramente soddisfare al
bisogno della giustizia, ed alle
esigenze dell'Ordine pubblico.

Coll' art. 3. si viene diret-
-tamente ampliando la competenza
dei Giudici Mandamentali i
quali potranno, senza attendere
un rinvio, confiscare e punire
con pene di polizia le peregrine
e le ferite, ed altri mali
trattamenti corporali fatti senz'
armi, se pure non avranno
ragionati malatti ed incapacità
di lavoro per più di giorni
cinque. E se, mentre per
una parte i Tribunali di
prima cognizione dovranno atten-
-dere alla spedizione delle
cause che faranno loro rinviare
dalla Sezione d'accusa, si
troveranno per altra parte spediti

Di una quantità d'affari di minore
momento che di presente sono
di loro competenza, oltre a quelli
che la stessa Camera di Consiglio
potranno ai giudici rimmiare.

Dopo le riferite Disposizioni
che unicamente riguardano le regole
di competenza si passa nell'art.
6. a disporre intorno alla libertà
provvisoria mediante cauzioni.

Al rispetto dovuto alla libertà
individuale induce il Ministero a
modificare esplicitamente l'art. 189
del Codice di procedura. Invece
allo stato della cosa la libertà
provvisoria non è l'oggetto di un
diritto assoluto, ma può il Tribunale
concederla o negarla finché la circo-
stanza non potrà più in esse-
-mè essere dinzata. Solamente
avrà il Tribunale la facoltà
di farvi processare l'interrogatorio
contemplato dall'art. 210. e dal
seguente del Detto Codice, onde il
reato rimanga più giustamente
caratterizzato, non che la ricogni-
-zione e confronto di cui si
tratta negli art. 220. e seguenti,
acciocché non vengano meno le
prove del fatto. Oltre di cui
la libertà provvisoria si trova
estesa a molti casi che non

3

¹⁸⁷⁰
Si trovano ora compresi nella
Disposizione del premeatorato
art. 189. limitata espressamente
a quei reati, il titolo dei quali
non sia un crimine, inaccchi
si vuole ora estenderla anche
ad crimini, per i quali la
Sezione d' accusa facendo ragione
delle circostanze attenuanti essa
rinviata la causa al Tribunale
corregzionale.

Colla proposta contenuta in
questo art. 6. crede il Ministero
che si venga ad aggiungere l'istesso
limite, oltre il quale la libertà
provvisoria non si potrebbe con-
sentire senza volere fradicare
le fondamenta della finanza
sociale.

Anche nei tempi di Roma
antica quando la libera custodia
degli accusati era in gran
favore, se trattavasi dei più
gravi misfatti non lasciavasi
più luogo alla fuga del reo.
Ed in Inghilterra ove la libertà
individuale è usi efficacemente
protetta dalla Magna Carta, e
dallo Statute Habeas Corpus
la cauzione non è ammessa per
delitti i più gravi, e per ogni

o. Ulp. Dig. 3. §. De custodia
reorum

genere di fellonia, e la fellonia secondo
la significazione legale del vocabolo
abbracciano le più gravi infrazioni
che noi appelliamo crimini.

Quando la gravità dell'impu-
tazione è tale che il timore della
pena potrebbe naturalmente consi-
gliare la fuga non vi può essere
altra cauzione certa e sicura che
quella del carcere; altrimenti
si darebbe agio all'impunità che
farebbe il primo dei mali.

Ma si può dire però nel modo che si
è detto l'articolo 189. del Codice di
proced. crim. non si vogliono abrogare
le eccezioni alla regola espressa nell'
art. 191. Sarebbe inverso troppo
pericoloso per la società se si
dovessero totalmente lasciare in
libertà le persone legalmente
sospette, e quelle che già furono
condannate a pene criminali. Ma
rispetto ai reati contemplati
nell'art. 168. del Codice penale
il beneficio della libertà provvisoria
vuol essere considerato come
una legittima conseguenza dei
principii che questa camera
sequiva adottando l'altro progetto
di legge sopra alcune modifi-
cazioni al Codice penale col
quale ora le pene sono stabilite

in epso art. 168. furono soliti
consideratamente attenuate.

Chiamano adunque furto
le azioni espresse nell'art.
179. Del codice di procedura
l'art. 4. ed ultimo 9.
questa legge ne esclude
soltanto l'applicazione
ai reati contemplati nel
prementovato art. 168. Del
codice penale

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SAPPA, PEZZANI, BAINO, MANTELLI, CAVALLINI,
TECCHIO, ASTENGO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 10 aprile 1854.*

Modificazioni al Codice di Procedura criminale.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

Le riforme generali dei Codici sono senza dubbio preferibili alle riforme parziali, ma le prime richiedono lunghi studi e lungo tempo, e quindi non riescono nè facili nè pronte. D'altra parte le riforme parziali non impediscono nè ritardano le generali, ed anzi le facilitano, imperciocchè riformate le diverse parti che ne sono suscettibili, diviene più facile e più spedita la riforma generale nella quale si trasfondono le parziali già decretate ed sperimentate, e si rigettano o si correggono quelle che la pratica abbia dimostrate difettose. Questi effetti sono innegabili tuttavolta che le modificazioni parziarie non intacchino l'economia generale dei Codici, ma salve le fondamenta tendano a migliorare le diverse parti dell'edifizio, mentre certe riforme fondamentali non possono decretarsi con disposizioni parziali senza sconvolgere l'intero sistema, e però vogliono essere riservate alle revisioni generali.

(81-A)

Lo spediente impertanto di decretare modificazioni parziali suggerite dalla opportunità delle circostanze non può essere seriamente contestato, salvo a farne uso colla necessaria avvedutezza, e chi lo contestasse somiglierebbe a colui che oggi rigettasse il bene per avere più tardi il meglio, quando accettando il bene conseguirebbe più presto il meglio che desidera.

Quindi è che un tale spediente lo vediamo adottato dalle Nazioni civili ed illuminate. Così nella Francia, la quale può gloriarsi a ragione dei suoi Codici, che servirono di tipo e di modello a pressochè tutte le nuove legislazioni, furono fatte nel tempo della monarchia costituzionale modificazioni ed aggiunte al Codice Civile colla legge del 14 luglio 1819 sulle successioni e disposizioni a pro degli stranieri; con quella del 17 aprile 1852 sull'arresto personale, e con quella del 20 maggio 1858 sui vizi redibitorii degli animali: al Codice di procedura civile colla predetta legge 17 aprile 1852 sul modo di eseguire l'arresto personale, e con quella del 2 giugno 1841 sulle vendite forzate dei beni immobili: al Codice di commercio colla legge 19 marzo 1817 relativa alle lettere di cambio; con quella del 28 maggio 1858 sopra i fallimenti; con quella del 5 marzo 1840 sopra i Tribunali di commercio, e con quella del 14 giugno 1841 sulla responsabilità dei proprietari delle navi, e sopra altre disposizioni di commercio marittimo: al Codice penale e a quello d'istruzione criminale colle leggi 17 maggio 1819, e 25 marzo 1822 sui reati di stampa; con quella del 28 aprile 1852 sulle circostanze attenuanti, sulle pene e sul procedimento; con quelle finalmente del 2 maggio 1827, del 4 marzo 1851, e del 9 settembre 1855 sulle Corti d'assise e sul Giurì.

L'esempio della Francia fu più volte imitato dal Belgio, come ne fanno fede le raccolte delle sue leggi, tra le quali notiamo quelle del 15 maggio 1858, del 1 e 15 maggio 1849 sulle Corti d'assise, sul Giurì, e sulla competenza in materia penale, avendo appunto servito di tipo al progetto di cui ora imprendiamo lo esame.

Un tale esempio fu egualmente dopo lo Statuto imitato nel nostro Paese, ove colle leggi del 5 febbraio e 5 giugno 1850 e del 18 febbraio 1851, fu tolto il divieto agli stranieri di acquistare beni posti a minore distanza di cinque chilometri dai confini dello Stato, fu imposta ai corpi morali la condizione di ottenere l'autorizzazione

governativa per acquistare a titolo di successione o di donazione, e furono aboliti i fedecommissi d' ogni sorta, abrogando o modificando le relative disposizioni del Codice Civile: colla legge del 10 ottobre 1848 fu mutato in alcune parti il Codice penale militare; e con quella del 26 settembre stesso anno furono anche variate alcune disposizioni del Codice penale comune, ed anche in altre parti voi, o Signori, ne avete decretato recentemente la riforma accettando per vostra parte quel progetto, la cui sorte pende ora dal voto dell' altro ramo del Parlamento.

Dopo che nel nostro paese fu mandato ad esecuzione il Codice di procedura criminale, mentre da una parte si esperimentarono i benefici effetti del pubblico dibattimento, si dovette sentire il peso delle spese di giustizia criminale, aumentate di molto per effetto del nuovo sistema, le quali mentre prima del 1848 ascendevano a lire 500 mila all'incirca, sono giunte presentemente a più di un milione (1).

Se tale maggiore aggravio non potesse diminuirsi senza rinunciare ai benefici dell'orale dibattimento, o senza menomarne gli effetti, nessuno di noi vorrebbe desiderarne la diminuzione, non potendo a nessuno venire in mente di sacrificare l'interesse della giustizia all'interesse pecuniario. Siccome però ha dimostrato l'esperienza che le spese criminali consistono in buona parte nelle indennità di trasferta e di soggiorno dovute agli ufficiali di giustizia, ai periti, ed ai testimoni, e ha dimostrato ad un tempo che frequentemente le Corti di appello condannano gli imputati a pene correzionali di competenza dei Tribunali provinciali, e talvolta ancora a pene di semplice polizia di competenza dei giudici di Mandamento, e che li detti Tribunali pronunziano bene spesso le pene di polizia, venne in mente spontaneo il pensiero di considerare se l'aggravio della spesa non potesse per avventura diminuirsi cor-

(1) Per gli esercizi del 1847 e del 1848 erano bilanciate per le spese di giustizia criminale, e pei giudizi d'interdizione provocati d'ufficio, lire 565,000, e risulta dagli spogli che si fece una economia, non essendosi spese che lire 565,000 per ciascuno di detti due anni. Per l'esercizio del 1849 si sono spese lire 674,410; per quello del 1850 lire 827,004 39; per quello del 1851 lire 955,569 62; per quello del 1852 lire 1,066,974 83.

(81-A)

reggendo qualche disposizione del Codice di procedura criminale, senza alterare le basi della competenza rispettivamente attribuita alle Corti, ai Tribunali ed ai giudici, imperciocchè scemar deve la cifra delle indennità di trasferta e di soggiorno quanto è minore la distanza che hanno da percorrere coloro cui sono dovute.

La nostra Legislazione imitando in questa come in altre parti, quella della Francia, ha stabilito che la pena sia la base della principale divisione dei reati, dichiarando *crimine* il reato punito con pene criminali, *delitto* il reato punito con pene correzionali, e *contravvenzione* quello punito con pene di polizia (1). Questa prima divisione è quella che servì per fissare la competenza, poichè il giudizio dei *crimini* fu attribuito alle Corti di appello, quello dei *delitti* ai Tribunali provinciali, quello infine delle *contravvenzioni* ai Giudici di Mandamento (2). Conseguenza logica di queste prime regole fondamentali dovrebbe essere questa, che ogni qualvolta si deve applicare una pena criminale, il reato commesso è un *crimine*, e quindi dev'essere giudicato dalla Corte di appello; ogniqualvolta si deve applicare una pena correzionale, il reato commesso è un *delitto*, e quindi dev'essere giudicato dal Tribunale provinciale; ogniqualvolta infine si deve applicare una pena di polizia, il reato commesso è una *contravvenzione*, e quindi ne deve conoscere il Giudice di Mandamento. Tali regole fondamentali importante saranno gelosamente custodite adottando riforme che tendano alla rigorosa applicazione della notata conseguenza.

La ragione per cui le Corti di Appello conoscono abitualmente in primo ed ultimo grado di molti delitti e di molte contravvenzioni, e i Tribunali provinciali conoscono frequentemente di semplici contravvenzioni, sta scritta nell'articolo decimo del Codice di Procedura Criminale, il quale prescrive: *che nel determinare le competenze, si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena, o si potesse fare luogo al passaggio da una pena superiore ad altra di genere inferiore*. Il progetto di legge sottoposto alle

(1) Codice penale art. 2.

(2) Codice di procedura criminale art. 9.

vostré deliberazioni tende appunto a correggere quell' articolo, e salve alcune modificazioni delle quali terremo discorso a suo luogo, esso è ricavato nelle principali sue parti dalle leggi pubblicate nel Belgio nel 15 maggio 1858, e nell' 1 e 15 maggio 1849.

Uno dei Commissari recando in seno della Commissione il voto del proprio ufficio, che era contrario ai primi articoli della legge dichiarò che trovava buono intrinsecamente ed accettabile il progetto del Governo, tendendo questo ad avvantaggiare la condizione degli imputati, ma che dal lato della economia era d'avviso che adottandolo sarebbesi ottenuto un effetto opposto a quello che si aveva di mira, vale a dire che lungi di fare economie si sarebbero aggravate le spese della giustizia criminale, stante che buona parte di quei processi che ora sono giudicati in prima ed ultima istanza dai Tribunali provinciali applicando pene di polizia, e dalle Corti criminali applicando pene correzionali, darebbe luogo per l'avvenire a doppio grado di giurisdizione, e quindi a doppio giudizio, appellandosi dai giudici di Mandamento ai Tribunali provinciali, e dai Tribunali alle Corti criminali. Prescindendo anche dai molti casi di assoluzione nei quali appella raramente il Pubblico Ministero, riuscì facile ribattere tale argomento colla semplice osservazione già fatta nella relazione del Ministero, che di regola nei giudizi di appello non si ripetono gli esami dei testimoni e le perizie che ebbero luogo nel primo giudizio, la quale regola soffre solo eccezione allorchando il Tribunale o la Corte di Appello credano assolutamente indispensabile alla dilucidazione del fatto, sentire nuovamente gli stessi testimoni, lo che nella pratica accade raramente (1). Pochi casi di eccezione importanto non possono togliere nè menomare considerabilmente la certa e grande economia che il progetto assicura nelle spese, coll'avvicinare di più i giudizi criminali al domicilio degli imputati, dei testimoni e dei periti. Questo avvicinamento diverrà anche più utile ed importante per effetto della legge del 31 marzo 1854 che obbliga la Corte di Cassazione, anche nelle materie criminali, a rinviare il processo ad una Corte d'Appello, diversa da quella che pronunziò la sentenza annullata. Questa legge infatti che non po-

(1) Codice di Procedura Criminale articoli 276, 342.

(81-A)

tevasi non adottare senza posporre all'interesse pecuniario, considerazioni di un ordine più elevato, accresce essa pure le spese di giustizia criminale, rendendo necessaria la trasferta degli imputati e dei testimoni dall'una all'altra sede delle Corti di Appello che risiedono in poche città dello Stato, ed è facile prevedere quanto maggiori si renderanno le spese di trasferta, allorchando l'abitante della Savoia che fu esaminato a Ciampèri dovrà recarsi in Torino, o quello di Nizza a Genova, e via discorrendo. Giova invero sperare che questo nuovo male sarà un giorno sanato o diminuito colla creazione delle Corti d'Assisie, ma urgendo di alleviarlo mentre ci opprime, si ha pure da calcolare sull'attuale sistema dell'ordine giudiziario nell'apprezzare i vantaggi materiali che ci promette il Governo col presente progetto. A dar prova che esso progetto collo sminuire il numero dei processi che sono ora giudicati dalle Corti d'Appello, rinviandone una parte ai Tribunali provinciali, ed il numero di quelli che sono giudicati dai Tribunali, rinviandone una parte ai Giudici di Mandamento, farà luogo senz'altro a non lievi economie, concorre l'esperienza del Belgio, la cui legislazione in tema di procedimento penale può dirsi uguale alla nostra, salvo ciò che si riferisce alla istituzione dei Giudici del fatto pei reati comuni, della quale difetta finora il nostro paese. In quello Stato la legge del 15 maggio 1838 diede facoltà alla sezione d'accusa e alla Camera di Consiglio di rinviare l'imputato al Tribunale correzionale quando il reato, sebbene punibile colla reclusione, fosse stato commesso con circostanze attenuanti, per le quali la detta pena potesse commutarsi con quella del carcere, e la Commissione della Camera dei rappresentanti nel relativo suo rapporto addusse fra gli altri motivi, che una tale disposizione avrebbe arrecato una economia nelle spese di giustizia (1). Nella seduta del 2 dicembre 1848 il Ministro di Grazia e Giustizia presentò a quella Camera un progetto di legge sulle Corti d'Assisie e sulla competenza in materia penale, nel quale estendendo il principio adottato dalla

(1) Enfin il y aura économie dans les frais de justice qui sont plus considérables devant la Cour d'Assises, et retombent le plus souvent à la charge de l'État. (Rapporto presentato nella seduta 16 febbraio 1837. *Moniteur Belge* del 19 maggio di detto anno N.º 139).

legge del 1838 (art. 26) attribuì ai Giudici di Mandamento la cognizione di alcuni reati che in ragione del loro titolo erano di competenza dei Tribunali correzionali, come anche di tutti quelli che pel concorso di circostanze attenuanti potevano punirsi con pene di polizia in luogo del carcere o dell'ammenda, e riconfermò la facoltà alle Sezioni d'accusa e alle Camere di Consiglio di rinviare ai Tribunali correzionali gli accusati di crimini, pei quali si potesse far luogo alla commutazione di una pena criminale in una correzionale. In tale circostanza il Ministro dichiarò che il progetto del Governo tendeva a realizzare delle economie, e nelle seguite discussioni ripeté più volte la stessa cosa (1). L'esperienza adunque di un decennio aveva fatto prova che il principio adottato coll'articolo 26 della legge del 15 maggio 1838 conduceva realmente ad una economia nelle spese di giustizia, senza di che il Governo non lo avrebbe riconfermato ed ampliato nella vista appunto di realizzare economie.

Notò per altro a ragione il Ministro di Giustizia del Belgio in quella circostanza, che se le proposte disposizioni assicurando delle economie avessero per avventura sconvolto il sistema della legislazione penale e quello del procedimento arrecandovi confusione o perturbazione, in allora avrebbero dovuto rigettarsi; ma dimostrò ad un tempo che lungi di arrecare quei gravi inconvenienti accrescevano le garanzie che la legge deve agli imputati, e rendevano più spedito il corso della giustizia senza pregiudizio della sicurezza sociale, cosicchè le progettate innovazioni, a parte anche il riguardo economico, erano razionali, utili e convenienti.

Sotto di tale aspetto importanto vuol essere principalmente esa-

(1) La pensée qui a présidé à la confection de ces projets, c'est une pensée d'économie..... Le projet de loi que le Roi m'a chargé de vous soumettre est destiné à apporter au Code d'instruction criminelle, des nouveaux changements qui rendront le cours de la justice plus prompt, accorderont des nouvelles garanties aux prévenus et accusés, et réaliseront des économies importantes..... J'ai déjà eu l'honneur de dire à la Chambre que le principal motif qui avait amené la présentation du projet actuel était un motif d'économie (V. Pièces imprimées par ordre de la Chambre, t. 2, n. 59. Annales Parlementaires de Belgique 1848, 1849, pag. 992 e 1007; Sedute 14 e 15 marzo 1849).

(81-A)

minato il presente progetto, il quale sarà sicuramente pregiato ed accettabile quando riunisca la bontà intrinseca alla economia nelle spese.

Nel procedimento penale giusta il sistema dell'orale dibattimento vi hanno due parti, che dobbiamo esaminare separatamente: l'una precede l'accusa, l'altra la segue: la prima riguarda l'istruzione preparatoria, la seconda riguarda il giudizio.

Il Giudice istruttore quando è compiuta l'istruzione preparatoria, fa il suo rapporto alla Camera di Consiglio, la quale dichiara non esservi luogo a procedimento se il fatto denunziato non costituisce reato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato. Non verificandosi alcuno di detti casi, se il fatto costituisce una semplice contravvenzione di polizia, la Camera di Consiglio rimanda l'imputato avanti il Giudice di Mandamento; se il reato è di natura tale da essere punito con pene correzionali, rimanda l'imputato al Tribunale di prima cognizione; se infine uno qualunque de' suoi membri è d'avviso che l'imputazione costituisca un crimine, e sianvi sufficienti indizi di reità a carico dell'imputato, allora trasmette gli atti all'Avvocato Fiscale generale, che ne fa rapporto alla Sezione d'accusa presso il Magistrato di appello (1).

La Sezione d'accusa se non iscorge traccia alcuna di reato, od indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, o le risulta che l'azione penale sia prescritta, o in altro modo estinta, dichiara a sua volta non farsi luogo a procedimento; se vi sono indizi sufficienti di reità, ed è d'avviso che il fatto costituisca una contravvenzione di polizia, ordina il rinvio dell'imputato avanti il Giudice di Mandamento; se è invece d'avviso che il fatto costituisca un delitto, rimanda l'imputato al Tribunale di prima cognizione; lo rinvia finalmente al Magistrato d'appello, se crede che il fatto costituisca un crimine (2).

Ma la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa dovranno esse far calcolo nelle loro decisioni delle circostanze dei reati? Queste

(1) Codice di Procedura criminale, art. 227, 228, 229, 230, 247 e 248.

(2) Art. 253, 254, 257, 258, 259 e 260 di detto Codice.

circostanze possono influire per aggravare la condizione dell'imputato assoggettandolo ad una pena maggiore, o possono influire per migliorarla scusando il fatto, od attenuandone la gravità e quindi la pena. Nel primo caso le circostanze del reato possono influire sul titolo di esso, poichè se invece di una pena di polizia si ha da pronunciare una pena correzionale, il reato non è più contravvenzione, ma diventa un delitto; e se invece di una pena correzionale se ne ha da pronunciare una criminale, il reato non è più delitto, ma diventa un crimine: infatti già notammo più sopra che nella nostra legislazione la qualità della pena è la base della divisione dei reati. Così se si tratta di furto, siccome questo reato è punito con pena criminale soltanto allorchè è *qualificato* o pel valore, o per la persona, o pel tempo, o pel luogo, o pel mezzo, o per la qualità della cosa, così è necessario che la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa emettano avviso sulla esistenza o non di alcuna di quelle circostanze che lo rendono *qualificato* (1). Così pure quelle percosse e quelle violenze che per loro natura sono soggette a pena correzionale, diventano crimini e sono punibili colla reclusione, se sono accompagnate da premeditazione o da insidie, ancorchè non abbiano cagionato ferite o malattie, ovvero siano commesse contro di un pubblico ufficiale, od un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse (2). Lo stesso accade in molti altri casi, per esempio, in quelli contemplati negli articoli 447, 528, 586, 587, e 596 del Codice penale, nei quali il delitto diventa crimine, e perciò cambia di titolo, quando è accompagnato da circostanze determinate dalla legge. In tutti questi casi in cui si tratta di aggravare la condizione dell'imputato, la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa debbono riconoscere se dalla istruzione preparatoria risultino o non le anzidette circostanze, cosicchè il loro giudizio si aggira di necessità intorno al reato con-

(1) V. Codice penale art. 633 e seguenti, 671 e seguenti. È a notarsi specialmente l'articolo 651, giusta cui il furto di oggetto anche minimo, per esempio di un fazzoletto, è punibile con pena criminale, e quindi diventa un *crimine* appellato *rapina*, se fu commesso *violentemente*.

(2) Art. 230.

(81-A)

siderato *in concreto*, tenendo conto cioè delle sue circostanze, le quali ne cambiano il titolo cambiandone la pena.

Accade forse lo stesso se trattasi di circostanze attenuanti, e così di far migliore la condizione dell'imputato?

Non essendovi nel Codice d'istruzione criminale della Francia una disposizione che provveda sopra di questo punto, esso restò nel dominio della giurisprudenza, e la Corte di Cassazione decise più volte che la Camera d'accusa non ha facoltà di esaminare ed apprezzare i motivi di scusa, e le circostanze attenuanti. Non tutti però i Giureconsulti sottoscrissero a questa opinione non fondata sopra un testo di legge, ma sopra ragionamenti che possono confutarsi. Sia pur vero che la Camera d'accusa non ha da applicare le pene, e che il procedimento scritto non ha per iscopo di provare il reato, ma solo di riconoscere se vi siano o no sufficienti indizi di reità a carico di un cittadino per sottoporlo ad accusa nell'interesse della società, ciò però non dimostra che in questo giudizio preventivo debbasi bensì tenere conto di quelle circostanze che in luogo della pena correzionale rendono applicabile la criminale, e per contro non si debba tenere conto di quelle che in luogo della pena criminale, rendono applicabile la pena correzionale, giacchè sì le une come le altre servono solo a fissare i termini dell'accusa, sì le une come le altre debbono essere provate colle risultanze del pubblico dibattimento, non con quelle della istruzione preparatoria, senza la quale prova non possono essere calcolate da chi giudica l'imputato.

La stessa Corte di Cassazione di Francia declinò più volte da quella sua teoria, non tanto col decidere che le Camere d'accusa non eccedono i limiti della propria giurisdizione, menzionando nelle sentenze di rinvio le circostanze attenuanti che risultano dalla istruzione preparatoria, lasciando intatta la competenza del Giurì per pronunciare sopra di esse (1), ma più ancora col decidere, che l'accennata restrizione delle facoltà di esse Camere non si

(1) Vedasi in questo senso la decisione del 15 gennaio 1820 sul processo contro Piquet: « C'est même un devoir pour elles (dicono a questo riguardo) gli autori del *Journal du Palais*) car si elles omettaient de mentionner » les circonstances qui peuvent rendre le crime excusable, l'exposé du fait » ne serait pas complet. »

applica qualvolta il fatto di scusa, presenta il carattere di un fatto giustificativo, imperciocchè se non si può mettere in istato d'accusa un cittadino per causa di un fatto, il quale, considerato in sè stesso, non sia un reato, non si deve nemmeno accusare per un fatto che sia bensì punibile considerato *in astratto*, ma nol sia in nessun modo considerato *in concreto*, in ragione cioè delle circostanze personali di chi lo ha commesso, o delle circostanze nelle quali fu commesso, e perciò, giusta la giurisprudenza di quella Corte; la Camera d'accusa è giudice delle circostanze che spogliano il fatto di ogni reità (1). Ha deciso benanche quella Corte Suprema, che le Camere d'accusa hanno il diritto di apprezzare tutte le circostanze che caratterizzano l'intenzione dell'imputato e la di lui buona fede, e dichiarare che non vi è luogo a procedimento, se l'azione comparisce pura da ogni mala intenzione (2).

Nel Belgio prima della legge del 15 maggio 1838 le Camere d'accusa consideravano spesso come correzionali dei reati che pel loro titolo avrebbero dovuto qualificarsi crimini, e ciò facevano considerando ed apprezzando le circostanze che li avevano accompagnati, sicchè il Governo nel proporre quella legge al Parlamento dichiarò che con essa intendeva regolarizzare ciò che in fatto si praticava di già, la quale circostanza fu anche ammessa nelle discussioni seguite nel seno della Camera dei Rappresentanti, e nella relazione della Commissione del Senato.

Nel nostro paese sebbene sia chiara e precisa la disposizione dell'art. 10 del Codice di procedura criminale, il quale prescrive senza

(1) Vedansi le sentenze 27 marzo 1818 nel processo Rosay, e 8 gennaio 1819 nel processo Cazelles, colle quali fu deciso, che le Camere d'accusa hanno diritto e dovere di riconoscere ed apprezzare, nel caso di omicidio o di ferite, la scusa derivante dalla legittima difesa, e dichiarare che per causa di tale scusa non vi è luogo a procedimento.

(2) Sentenza 17 marzo 1827 nel processo Gérard, in cui trattavasi del reato di falsa testimonianza. Vedasi quanto scrisse Faustin Hélie sopra questa materia in un pregiato articolo, pubblicato nella *Encyclopédie du droit* di Sébire e Carteret, alla parola *Chambre d'accusation*, num. 14, 15, 16 e 17.

(84-A)

alcuna distinzione che nel determinare la competenza si avrà riguardo al titolo, e non alle circostanze del reato, quando anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena o si potesse far luogo al passaggio da una pena superiore ad un'altra di genere inferiore, ciò nulla meno le Camere d'accusa furono talvolta strascinate dalla forza della ragione a considerare le circostanze del crimine nell'interesse dell'imputato, e a rinviarlo al Tribunale correzionale quando per causa di esse doveva applicarsi una pena correzionale, od anche a dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di discernimento dell'imputato, conculcando senza volerlo un precetto di legge poco razionale, la di cui rigorosa osservanza doveva quindi essere assicurata, e lo fu, dalla Corte Suprema di Cassazione (1).

Che direste o Signori vedendo processare criminalmente un bimbo privo ancora totalmente dell'uso della ragione, vedendolo catturare per misura preventiva, vedendolo condurre scortato dalla pubblica forza innanzi alla Corte criminale, ed ivi farsi luogo ad un solenne dibattimento, quando è già certo che nessuna pena potrà pronunciarsi contro di lui? Questo procedimento nol credereste una commedia ideata per discreditare la legge, e mettere in derisione la maestà della giustizia punitrice? Eppure se fu cassata la sentenza di una Sezione d'accusa che dichiarò non essere luogo a procedimento contro un ragazzo di anni undici non dotato di sufficiente discernimento, pel motivo che le nostre leggi non permettano a

(1) Nel processo di Luigi Dagnino imputato di avere dietro grave provocazione ferito il proprio fratello, la Sezione d'accusa del Magistrato d'appello di Genova con sentenza 3 aprile 1850, dopo avere considerato che dal fatto risultante dal processo scritto appariva soltanto un eccesso di difesa punibile col carcere giusta l'articolo 607 del Codice penale, rinvio l'imputato avanti il Tribunale correzionale; ma la Corte di Cassazione addì 13 maggio stesso anno annullò tale sentenza per violazione dell'articolo 40 del Codice di procedura.

La stessa Sezione di accusa avea già nel processo di Giuseppe Casagrande con sentenza 26 luglio 1848 dichiarato non farsi luogo a procedimento contro l'imputato dell'età di anni 11, perchè non risultava che avesse pieno discernimento all'epoca in cui avea commesso il fatto incriminato, e questa sentenza era pure stata annullata dalla Corte di Cassazione il 29 agosto 1848. (V. Raccolta del Bettini vol. 1 - 1 - 71, vol. 2 - 1 - 341.)

quella Sezione di conoscere delle scuse, sebbene per queste non debba l'imputato soggiacere a pena di sorta, non vi sarebbe ragione per cui non dovesse ugualmente cassarsi una simile decisione che fosse pronunciata riguardo ad un fanciullo di tre o quattro anni, autore materiale di un fatto, che commesso con malizia da un adulto potesse costituire un crimine.

Ma se tutti ammetteranno che sia da correggersi una legge che vuole sia posto in accusa, giusta il titolo del reato considerato in astratto, anche colui che per causa delle circostanze non deve andar soggetto ad alcuna pena, vi sarà forse chi voglia mantenerne intatte le disposizioni, allorquando trattisi solo di circostanze attenuanti, che facciano luogo alla diminuzione o commutazione delle pene, seguitando in questa parte le distinzioni adottate dalla giurisprudenza francese che accennammo più sopra. Esaminandosi però la questione colla necessaria profondità, ed in tutte le sue conseguenze, è facile persuadersi che è migliore e da preferirsi il sistema del progetto del Governo, conforme sostanzialmente alle leggi adottate nel Belgio.

Per mettere in accusa un cittadino, ed obbligarlo a scolparsi, non basta nelle materie criminali la denuncia della parte lesa, o quella di un pubblico ufficiale, ma si richiede che dalle risultanze di una istruzione preparatoria e segreta sorgano contro di lui sufficienti indizi di reità, e giustifichino a di lui riguardo quelle misure di cautela che nell'interesse di tutti richiedono il sacrificio dell'interesse individuale. Di qui, la istituzione delle Camere di Consiglio e delle Sezioni di accusa, alle quali è affidato questo giudizio preventivo. Devono esse, come già dicemmo, dichiarare non farsi luogo a procedimento ogniqualvolta il fatto denunziato non costituisce reato, o ne è già estinta l'azione penale, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato. Ove invece si faccia luogo a procedimento, debbono esaminare se il reato sia un crimine od un delitto, od una contravvenzione, e ciò stabilito, rinviare l'imputato al Giudice competente. Quando la legge, nel concorso di circostanze da essa determinate, vuole applicata la pena correzionale, il fatto è fuor di dubbio un semplice delitto, perchè è delitto ogni reato che la legge punisce con pene correzionali: così pure il fatto è semplice contravvenzione allorquando,

nel concorso di circostanze determinate, la legge nol vuole punito che con pene di polizia. È dunque giuoco forza che le Camere di Consiglio e le Sezioni d'accusa prendano di mira la pena da infliggersi onde determinare la natura del reato, e la competenza di chi deve giudicarlo. E se in questo esame preventivo debbono calcolarsi le circostanze aggravanti, allorchè per esse si ha da fare passaggio da una pena correzionale ad una criminale, vuole il buon senso, vuole la ragione che debbansi pure calcolare le circostanze attenuanti, allorchè per contro si ha da fare passaggio da una pena criminale ad una correzionale. Se la giustizia e l'equità non permettono che sia posto in accusa un cittadino quando le risultanze dell'istruzione preparatoria nol fanno presumere colpevole, non permettono nemmeno che chi in realtà ha solo commesso una contravvenzione, sia innanzi alla società accusato reo di un delitto, e chi ha commesso un delitto venga accusato reo di un crimine. Nè la differenza sta solo nei termini della imputazione; imperciocchè qualunque imputato di un crimine è soggetto a maggiori incomodi morali, fisici ed economici a fronte dell'imputato di un reato minore; è obbligato a comparire nanti gli stessi Giudici nanti cui compariscono i rei dei misfatti i più nefandi, ed occuparvi lo stesso seggio, e non gli è permesso di difendersi conservando la libertà personale, per quanto possa essere evidente che la pena a cui possa andare soggetto debba essere meno dura e meno lunga dello stesso carcere preventivo.

Il sistema di dare facoltà alle Sezioni di accusa ed alle Camere di Consiglio di apprezzare eziandio le circostanze di scusa o quelle attenuanti per determinare la vera natura del reato e la competenza di chi deve giudicarlo, mentre non può essere criticato in relazione al primo periodo del procedimento penale, fu da alcuni creduto difettoso nei suoi rapporti col secondo periodo, opponendo che con esso si fa prevalere all'orale dibattimento l'istruzione preparatoria, o, a meglio dire, che le presunzioni e gli indizi risultanti dall'istruzione preparatoria si fanno prevalere alla prova positiva delle circostanze del reato, la quale risulta dal pubblico dibattimento. Tale obbietto, come ognun vede, non trova applicazione ogniqualvolta dal pubblico dibattimento vengano a risultare quelle stesse circostanze che hanno determinato la Sezione d'accusa a rinviare

l'imputato nanti il Tribunale correzionale anzichè nanti la Corte di appello, o la Camera di Consiglio a rinviarlo nanti il Giudice di Mandamento anzichè nanti il detto Tribunale; imperciocchè in tale caso non può dirsi che l'istruzione preparatoria prevalga alla istruzione orale, od influisca sulla sentenza di condanna, e la pena correzionale sarebbesi ugualmente pronunciata dalla Corte di appello, o la pena di polizia dal Tribunale provinciale, ove l'imputato fosse stato rinviato nanti di loro, niun conto tenuto dei fatti di scusa e delle circostanze attenuanti. L'obbietto non trova nemmeno applicazione allorquando nel dibattimento manca la prova sufficiente del reato o della reità dell'imputato, o quando per altra ragione viene pronunciata una sentenza di assolutoria, la quale produce i medesimi effetti, qualunque sia il grado del Giudice o del Magistrato da cui emana. Non trova nemmeno applicazione ogniqua volta la Sezione d'accusa o la Camera di Consiglio, riconosciuto ed apprezzato il fatto di scusa, dichiara non farsi luogo a procedimento; ma solo allorquando dall'orale dibattimento risulta bensì la prova del reato e della reità dell'imputato, ma non risulta la prova delle circostanze attenuanti espresse nella sentenza od ordinanza di rinvio.

Veramente non può contestarsi la possibilità di questo inconveniente; ma prima di cercare il rimedio bisogna formarsi un giusto concetto del male temuto, e non esagerarlo. Si esagera infatti da chi crede che sia per avverarsi frequentemente, come lo si esagera da chi ne crede molto gravi gli effetti.

Vi hanno dei fatti di scusa o di commutazione e diminuzione di pena, i quali possono bensì risultare dal pubblico dibattimento, sebbene non risultino ancora dall'istruzione preparatoria, ma non possono scomparire nell'istruzione orale, se nella prima già siano accertati. Tali sono per esempio quelli che derivano dall'età dell'imputato, i quali si provano con documenti autentici. Altri invece dipendono o dalle deposizioni dei testimoni, o dall'apprezzamento che il Giudice ne fa, e a questi soltanto può riferirsi l'obbietto inconveniente. Notava opportunamente il Governo che nella generalità dei casi a cui deve por mente il Legislatore, non mancherà nel dibattimento la prova delle circostanze attenuanti, se questa già si aveva nell'istruttoria scritta, di cui l'imputato e i suoi difensori hanno comunicazione quando ancora sono in tempo

(84-A)

a denunciare e far citare tutti i testimoni che possono giovare alla difesa, e così anche quelli che già esaminati nell'istruzione preparatoria non fossero chiamati al dibattimento dal Pubblico Ministero. Coloro che in queste materie hanno pratiche cognizioni, sanno che i cangiamenti tra l'istruttoria e il dibattimento avvengono quasi sempre a pro dell'accusato, e se talvolta nel dibattimento si scuoprono circostanze nuove che rendano più grave il reato, è troppo difficile ed improbabile che svaniscano quelle che già risultavano dall'istruzione preparatoria a vantaggio dell'imputato. Arroge che il presente progetto non permette il rinvio dell'imputato nanti il Tribunale correzionale a causa di circostanze attenuanti, salvo che sia deliberato a voti unanimi dalla Sezione d'accusa, ove questa, come accade generalmente, sia composta di soli tre Giudici, e che pel rinvio al Giudice di Mandamento richiede pure unanimità di voti nella Camera di Consiglio, e contro tale rinvio accorda ancora al Pubblico Ministero e alla parte civile il diritto di reclamare alla Sezione d'accusa in via di opposizione. Adunque se il temuto inconveniente potrà per avventura accadere, non accaderà però che rarissimamente, come lo prova eziandio la esecuzione della legge del Belgio del 15 maggio 1838, poichè li suoi avversanti fecero valere di bel nuovo dopo un decennio le stesse obiezioni teoriche per impedire che il sistema fosse ripetuto ed ampliato colle leggi del 1.º e 15 maggio 1849, ma non poterono addurre casi pratici che avessero giustificato i loro timori esagerati.

Non solo sarà rarissimo il temuto inconveniente, ma quel che più importa non potrà produrre effetti troppo gravi, mentre per esso non potrà accadere che l'innocente sia punito, od il reo sia colpito da pena più grave di quella che meritò, ovvero che eviti qualunque pena, ma solo potrà accadere che il reo abbia una pena minore di quella che avrebbe meritato. Se questo può dirsi un male, è però un male lievissimo, sì perchè se la frequente impunità dei reati compromette la sicurezza dei cittadini, non può dirsi altrettanto di qualche raro caso d'impunità, pur troppo inevitabile nella giustizia degli uomini, il quale non può dare fondata lusinga di uguale impunità a chi è trattenuto dal timore della pena a commettere altri misfatti, senza di che dovrebbe dirsi ugualmente per-

niciosa la concessione di ogni grazia Sovrana ; sì perchè gli effetti salutari delle pene sono meglio assicurati dalla certezza di esse anzichè dalla loro gravità, e quindi se casi rari d'impunità non bastano a compromettere la sicurezza sociale, tanto meno potrà comprometterla qualche caso rarissimo in cui, per effetto del rinvio dell'imputato al Giudice di polizia o al Tribunale correzionale, venga esso condannato ad una pena minore.

Trattandosi quindi di un inconveniente rarissimo e di lieve conseguenza, non può essere utilmente contrapposto ai grandissimi vantaggi che nella generalità dei casi deriveranno dal progetto in discorso, senza di che nessuna utile istituzione potrebbesi mai accettare, non essendo possibile che sia così perfetta da non ammettere assolutamente la lontana possibilità di un qualche inconveniente nella sua applicazione, essendo pur troppo vero nelle cose di quaggiù, per servirsi delle espressioni di un dotto giureconsulto che onora la Magistratura francese, che *le mal est à côté des meilleures choses, le bien à côté des plus mauvaises* (1).

Ad ogni modo se si volesse per un eccessivo rigorismo conservare la purità dei principii, ed esigere che in nessun caso non possa il Giudice di Mandamento condannare l'imputato di un fatto che per le risultanze del dibattimento veste il carattere di delitto, e il Tribunale correzionale non possa condannare l'imputato di un reato che per le dette risultanze presenti le qualità di crimine, lo si potrebbe facilmente coll'inserire nel progetto una disposizione che li obbligasse in tali contingenze a dichiararsi incompetenti, rinviando l'imputato alla giurisdizione superiore. Nè tale disposizione si scosterebbe dalle regole generali del procedimento, sopra di che per tacere delle materie civili basterà citare pel nostro argomento la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 254 del Codice di procedura criminale, che obbliga il Giudice di Mandamento ad astenersi dal giudicare, e a trasmettere gli atti all'Avvocato fiscale ove per le risultanze della pubblica istruzione il fatto imputato costituisca un reato importante una pena correzionale od altra più grave, e la conforme disposizione dell'articolo 315 che

(1) Troplong, du mandat, préface.

(84-A)

obbliga il Tribunale correzionale a rimandare l'imputato nanti l'Istruttore, ove il fatto per le risultanze del dibattimento importi una pena criminale, sebbene il primo rinvio ad esso Tribunale o Giudice fosse stato decretato dalla Camera di Consiglio o dalla Sezione d'accusa.

Il Ministero però ha dichiarato nella sua relazione che non poteva acconciarsi al partito che i Tribunali o Giudici inferiori avessero facoltà di dichiararsi incompetenti dopo il rinvio, qualvolta a loro giudizio si fossero dileguate le circostanze attenuanti, contraddicendo in tal guisa alla decisione della Sezione d'accusa, o della Camera di Consiglio, perchè com'egli disse: « sarebbe un gravissimo inconveniente se una causa si potesse, per così dire, palleggiare da un Tribunale all'altro, e ne seguisse anco la necessità di rinnovare i dibattimenti; oltre di che la contrarietà dei giudizi sarebbe pur confacevole alla dignità dei Corpi giudiziari, ed all'autorità delle sentenze. »

Il sistema di rendere irrevocabile il rinvio della causa al Giudice inferiore pronunziato dalla Sezione d'accusa o dalla Camera di Consiglio per effetto di circostanze attenuanti, ed assicurare così un tale beneficio all'imputato, nella stessa guisa che gli sarebbe assicurato il beneficio maggiore che deriverebbe dalla pronuncia di essa Camera o Sezione con cui si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento, fu già adottato dalle leggi del Belgio del 1.º e del 15 maggio 1849 (1). Per altro il Ministero nell'intendimento di rimediare in qualche modo al notato inconveniente, comunque lieve e rarissimo, ha proposto di stabilire che il Tribunale correzionale possa a seconda delle circostanze estendere la pena del carcere, quanto alla durata, al *maximum* di quella che la legge prescrive alla reclusione, e che il Giudice di mandamento possa raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda. Il quale tem-

(1) « Le Tribunal de simple police devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes (art. 4 della legge 1 maggio 1849). »

« Le Tribunal de police correctionnelle, devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, l'excuse, et les circonstances atténuantes (art. 4 della legge 15 maggio 1849). »

peramento non altera le regole di competenza in quanto alla natura delle pene, trova argomenti d'analogia nelli articoli 117, 118 e 120 del Codice penale, ed attenua senza fallo il mentovato inconveniente, poichè se l'imputato potrà evitare la pena di genere più grave quando mancherà la prova delle circostanze attenuanti che risultavano a di lui favore dall'istruzione preparatoria, potrà ad ogni modo essere giudicato con maggiore severità, ed assoggettato ad una pena di maggior durata di quella, che gli sarebbe stata inflitta se quella prova non fosse mancata.

La vostra Commissione accettò anche in questa parte il progetto del Governo; ma onde il principio della irrevocabilità del rinvio riguardo alle circostanze attenuanti fosse contenuto nei suoi giusti limiti, e non recasse innovazioni nelle altre parti del Codice di procedura criminale, aggiunse nell'articolo 4.º che dovranno osservarsi rispettivamente le disposizioni dell'articolo 315, e dell'ultimo alinea dell'art. 254 di esso Codice ogniqualvolta per circostanze nuove risultanti dal dibattimento venisse a chiarirsi, che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, e di competenza di un Tribunale o Magistrato superiore; imperciocchè se in rapporto alle circostanze attenuanti apprezzate dalla Sezione di accusa o dalla Camera di Consiglio, il beneficio del rinvio può essere assicurato all'imputato, altrettanto non può ammettersi per quelle nuove circostanze che non poterono apprezzarsi da essa Camera o Sezione, la quale avrebbe provveduto diversamente se fossero risultate dall'istruzione preparatoria.

In alcuni dei vostri Uffici erasi dato molto peso alla diversità di trattamento, che può derivare dal sistema del progetto in ordine ai medesimi reati, potendo accadere che l'autore di un dato misfatto vada solo soggetto ad una pena correzionale per causa del rinvio al Tribunale correzionale, ed invece l'autore di un misfatto uguale vada soggetto a pene criminali, gravi ed infamanti, per non essergli toccata la stessa sorte nella sentenza d'accusa. Anche questo male, che, o non accadrà mai o accadrà rarissimamente, bisogna non esagerarlo, poichè il nostro Codice penale riguarda come infamanti le sole condanne alla pena di morte, o dei lavori forzati a vita, o quelle cui va aggiunta la berlina (art. 24), ed è troppo difficile che quando la legge per ragione o dell'età o dello

stato di mente, o per altre determinate circostanze, in luogo di una di quelle pene, ordina l'applicazione di una pena correzionale per tutti gli imputati dello stesso fatto, è troppo difficile, lo ripetiamo, che riconosciuta a voti unanimi dalla Sezione d'accusa la esistenza di quelle poche e precise circostanze, manchino poi queste nell'orale discussione, essendo assai più probabile che quando accada il raro caso del difetto di prova delle circostanze attenuanti, si tratti piuttosto di quella diminuzione o commutazione di pena, che dipendendo dall'apprezzamento dei fatti è abbandonato alla prudenza del Giudice, nel quale caso l'articolo secondo del progetto permette tassativamente il rinvio della causa al Tribunale correzionale allora solo che si tratti di far passaggio dalla reclusione o relegazione alla pena del carcere. Or bene, tra la pena della relegazione o della reclusione, e quella del carcere, il quale sia inflitto con durata o maggiore od uguale, vi ha sibbene una differenza, ma non è questa di tanta importanza da consigliare l'abbandono di un sistema sotto altri rapporti vantaggiosissimi, ed abbandonarlo pel motivo che uno fra i tanti individui che potranno commettere nell'avvenire un dato misfatto colle medesime circostanze sia aggravanti che attenuanti (supposizione troppo difficile a verificarsi), possa essere punito col carcere anzichè colla reclusione o colla relegazione. Così facendo, si toglierebbe a tutti i cittadini in generale la possibilità di un beneficio, solo perchè un solo di essi potrebbe ottenerlo senza meritarlo. Sarebbe grave bensì l'obbietto della diversità di trattamento se anche un solo cittadino potesse col tempo essere condannato a pena criminale quando il suo reato non comportasse che una pena correzionale; ma perde ogni importanza nel caso opposto, quando cioè senza aggravare la condizione d'alcuno, ed anzi migliorando in massima la condizione di tutti, presenta solo la lontana possibilità di un favore accidentale e straordinario, che non può compromettere la sicurezza sociale. La legge, uguale per tutti, non può impedire quelle disuguaglianze di trattamento che sono conseguenza necessaria della natura degli uomini. Innanzi ai Tribunali, il solo vero è ciò che appare per vero, essendo per essi la stessa cosa il non essere e il non apparire. Quindi pel medesimo reato un cittadino sarà punito, un altro assoluto; l'uno

sarà condannato a pena grave, l'altro a pena leggera: nè queste differenze dipenderanno soltanto dalla diversità delle prove, ma sì ancora dalla diversità dei giudizi; anzi ben anche dalla diversità d'opinione degli ufficiali del Pubblico Ministero. Una Camera di Consiglio è di unanime avviso che un fatto sia semplice delitto, e quindi rimanda l'imputato nauti il Tribunale correzionale, che lo condanna alla pena del carcere. Non appella dalla sentenza il Pubblico Ministero, e ne appella invece il condannato, che non pago del primo giudizio, spera maggior favore dal Magistrato d'Appello. Questi riconosce che errarono e la Camera di Consiglio e il Tribunale correzionale: ma non vi fu appello da parte del Pubblico Ministero, e l'Avvocato Generale non è più in tempo a ripararvi: il Magistrato in tale caso annulla la sentenza dei primi giudici, ma sebbene per annullarla sia costretto a dichiarare che il reato commesso è un crimine, e che quindi dovrebbe punirsi con pena criminale, ciò non pertanto non può pronunciare una pena più grave di quella che pronunziarono i primi giudici, perchè la legge glielo vieta in modo assoluto (1). È qui evidente la diversità di trattamento, poichè se altro cittadino commetta lo stesso misfatto, e più non s'incorra nello stesso errore o dalla Camera di Consiglio o dal Tribunale correzionale o dal Pubblico Ministero, questo colpevole non sarà punito col carcere, come l'altro lo fu, ma bensì con pena criminale.

Se adunque nel sistema della nostra legislazione penale, non meno che in quella degli altri popoli civili, non è possibile evitare nel fatto le diversità di trattamento, la possibilità di qualche raro inconveniente della medesima natura non può, per quanto ne pensò unanime la vostra Commissione, essere di ostacolo all'adozione di un progetto di legge, che contiene un grande miglioramento: sia economico sia razionale, stato accolto con plauso ed sperimentato favorevolmente nel Belgio, ove iniziato nel 1858, fu confermato ed ampliato nel 1849, ed ottenne ambe le volte l'approvazione del Parlamento a grandissima maggioranza, sebbene mancante dei perfezionamenti che il nostro Governo vi ha introdotto (2).

(1) Codice di Procedura criminale art. 544.

(2) La legge del 15 maggio 1858 ottenne nella Camera dei Rappresen-

(84-A)

La Commissione fu anche unanime nell'accettare per sua parte gli articoli 5, 6 e 7 del progetto ministeriale, che tutti favoriscono la condizione degli imputati.

Nel progetto di legge sopra alcune modificazioni al Codice penale, che votaste, o Signori, nella corrente Sessione, furono dimi-
nuite le pene pei reati contemplati negli articoli 164, 165, 616, 617, 618 e 630 del Codice Penale, e per alcuni fu sostituita una pena di polizia di competenza mandamentale alle pene correzionali di competenza del Tribunale provinciale. Nell'articolo quinto dell'attuale progetto si attribuisce pure al Giudice di Mandamento la cognizione dei reati di percosse, di ferite, e di altri mali trattamenti corporali fatti senz'armi, che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, con facoltà di raddoppiare l'ammenda o la durata degli arresti.

tanti 72 voti sopra 84 votanti, e nel Senato 51 voti sopra 52 votanti, ove la Commissione propose a voti unanimi di adottarla in ogni parte, dicendo che « *l'utilité de cette disposition (art. 26) ne sera point contestée: elle lé-
galise ce qui en partie se fait déjà sans loi* ».

Il Relatore della Commissione della Camera dei Rappresentanti attestò che avendo fatto parte per 15 anni di una sezione d'accusa aveva sempre rimarcato che molte delle istruzioni preventive dimostravano evidentemente l'esistenza di circostanze attenuanti che mutavano il crimine in delitto. « *Dès que la preuve de ces circonstances (disse la Commissione) est acquise dans l'instruction préliminaire, il est rationnel et conforme au système du Code pénal, de déférer l'affaire au Tribunal de police correctionnel* ».

Il signor Dubus aîné attestò a sua volta che « *cette amélioration est vivement désirée par les Magistrats de l'ordre judiciaire. Je connais plusieurs juges qui la désirent avec ardeur: je dirai même que quoique la législation actuelle n'y autorise pas, on se sent pour ainsi dire obligé de correctionnaliser dans certaines circonstances* ». (Sedute del 23 e 24 febbraio 1838. Il rapporto della Commissione della Camera dei Rappresentanti, trovasi nel *Moniteur* del 19 maggio 1837).

La legge del 1.º maggio 1849, pel rinvio dei reati al giudice di polizia, trovò maggiori opposizioni e nelle discussioni e nelle votazioni. Quella invece del 15 maggio stesso anno, che autorizza il rinvio dei reati ai Tribunali correzionali per effetto di circostanze attenuanti, ebbe nella Camera dei Rappresentanti voti 60 sopra 69 votanti, e nel Senato voti 24 sopra 28 votanti.

Questa riforma non può non essere apprezzata da chi sa per esperienza che i Tribunali di prima cognizione impiegano una parte notevole delle loro sedute nei dibattimenti sopra simili reati di lieve momento, pei quali se pronunziano una pena, è questa per lo più o di semplice polizia, o di carcere brevissimo, o di lieve multa inferiore alle spese del giudizio.

Non occorre intrattenervi lungamente sulla disposizione dell'articolo 6 che converte in dovere la facoltà ora accordata ai Tribunali di ammettere a difendersi fuori carcere, mediante cauzione, coloro che per misura preventiva vennero arrestati per causa di un reato, pel quale nel caso di condanna non possano avere pena maggiore del carcere; imperciocchè una simile proposta già presentata a questa Camera da uno de' suoi membri, e da esso ampiamente sviluppata, fu giudicata meritevole di essere presa in considerazione nella passata legislazione (1).

La libertà provvisoria degli imputati, mediante sottomissione con cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, è una istituzione adottata dalle legislazioni criminali antiche e moderne, ed in ogni sistema di procedimento, segreto o pubblico, con giudici permanenti o con giurati. Essa si sviluppò a poco a poco, e divenne un diritto assoluto di tutti gli imputati, ad eccezione di coloro che erano accusati dei più gravi delitti. Venne quindi menomata e circoscritta in limiti assai ristretti a misura che il procedimento penale andò perdendo le sue garanzie di libera difesa, e di pubblicità, e che i legislatori si mostrarono meno curanti della libertà dei cittadini (2).

In Francia la libertà provvisoria degli accusati, salvi i casi di eccezione stabiliti dalla legge, si riguardava quale un diritto, e non quale facoltà abbandonata all'arbitrio del Giudice, allorquando fu promulgato il Codice d'istruzione criminale che all'art. 114 stabilì pei reati correzionali

(1) Proposta di legge del Deputato Brofferio sviluppata nella seduta del 2 gennaio 1851, appoggiata dai Deputati Valerio, Mantelli e Mellana, e presa in considerazione dalla Camera, con cui nell'art. 189 del Codice di procedura criminale alla parola *potrà* si sostituiva la parola *dovrà*.

(2) Vedasi su questa materia un eccellente scritto di Faustin Hélie nella *Revue de législation*, anno 1844 tom. 19, pag. 405 e 426.

(81-A)

che la Camera di consiglio *potrà* far mettere l'imputato in libertà provvisoria, mediante cauzione solvibile. Non ostante l'espressione *potrà* si continuò per molto tempo a mantenere la massima che non si potesse ricusare quel beneficio a chi voleva profittarne uniformandosi alla legge, e che la detta espressione avesse lo scopo d'indicare che anche la Camera di Consiglio era competente a provvedere sopra di tale punto. La Corte di Cassazione aveva sanzionato con molte decisioni conformi quella benigna interpretazione (1), ma tutto ad un tratto mutò sentimento, e con giudicato a classi unite del 23 febbraio 1844 interpretò nel senso opposto la legge. Sebbene questa nuova giurisprudenza, fondata unicamente sopra la lettera della legge, sia stata accolta in Francia con disfavore (2), ciò non pertanto i compilatori del nostro Codice di procedura criminale vollero adottarla, dichiarando essi pure nell'articolo 189 che il Tribunale in Camera di Consiglio *potrà* sulla domanda dell'imputato accordargli la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione. E onde non potesse nascere dubbio sulla loro intenzione rammentarono nelle risposte alle osservazioni dei Magistrati *che non ostante le diverse interpretazioni date dalle Corti di Francia intorno al verbo potrà, è questo usato in detto articolo nel senso facoltativo, e non nel senso di potere giurisdizionale, così accennando chiaramente la parola potrà, secondo l'arresto 23 febbraio 1844 della Corte di Cassazione a camere riunite, per cui si fissò la giurisprudenza su questa questione* (3).

Così operando i nostri legislatori fecero veramente un passo indietro, poichè le Regie Costituzioni del Piemonte aveano statuito in modo assoluto che *non si carcererà alcuno, se non per quei delitti che possono richiedere pena corporale o qualche pecuniaria grave, quando per essa il reo non avesse il modo di dare un'idonea cauzione*, ed aveano prescritto che si usasse *tutta la prudenza e*

(1) Decisioni 21 aprile 1815, 15 luglio 1837, 27 marzo, 22 aprile e 17 luglio 1844.

(2) Vedasi quanto ne disse Faustin Hélie nello scritto sovra citato (pag. 452 e seguenti).

(3) Risposte della Commissione di legislazione alle osservazioni dei Magistrati sul Codice di procedura criminale a pag. 257.

circospezione nell'ordinare gli arresti, di maniera che i giudicenti e gli altri ufficiali autorizzati ad ordinarli non si rendessero con indebiti arresti contabili del pregiudizio, che venisse recato alle persone e famiglie nella loro estimazione e nelle sostanze (1). E l'Editto organico del 27 settembre 1822 aveva prescritto che gli inquisiti per delitti di cognizione de' Tribunali di Prefettura, saranno sempre ammessi dai detti Tribunali a fare le loro difese fuori carcere, mediante sottomissione con cauzione idonea e responsabile nella somma che verrà fissata, avuti gli opportuni riguardi, di stare in giudizio e subire il giudicato (2).

Dopo lo Statuto che guarentisce a tutti i cittadini la libertà individuale, e non permette che alcuno di essi venga arrestato se non nei casi previsti dalla legge, si dubitò, se fosse ancora *facoltativo* pei Tribunali lo accordare la libertà provvisoria agli imputati di semplici delitti, sembrando esorbitante che lo esercizio di un tale diritto potesse dipendere in un paese retto a libertà dall'arbitrio degli uomini. La Sezione d'accusa del Magistrato d'Appello di Casale nel 14 maggio 1850 aveva coraggiosamente deciso la questione nel senso favorevole alla libertà; ma la Corte di Cassazione annullò quel giudicato nell'interesse della legge (3).

La legge sulla stampa del 26 marzo 1848 (art. 61) ha reso omaggio ai veri principii collo statuire che « quando il reato di » stampa non si presenti come complicità di un crimine, il Mag- » istrato o Tribunale *dovrà* sulla dimanda dell'imputato, e sentito » il pubblico Ministero, concedere all'inquisito la libertà provvi- » soria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti » del processo, e per l'esecuzione della sentenza in conformità

(1) Regie Costituzioni, lib. 4, tit. 7, §§ 5 e 22, e Regio Regolamento pel Ducato di Genova, parte 2.^a, tit. 7, §§ 5 e 22.

(2) Art. 21 del Regolamento annesso a tale Editto.

Le RR. PP. in data 11 gennaio 1840, fecero un'eccezione alla regola, statuendo all'art. 9 che gli inquisiti di furti semplici, di truffe, di oziosità e vagabondaggio, se sono recidivi, non saranno ammessi al beneficio portato dal detto art. 21 del Regolamento del 1822, *salvo in quei casi in cui il Tribunale per giusta causa stimasse di loro concederlo.*

(3) Sentenza del Magistrato di Cassazione 16 luglio 1850 nel processo Chiazza.

(84-4) » degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura
» criminale. »

Trattasi ora di correggere l'art. 189 di detto Codice surrogando parimente la parola *dovrà* alla parola *potrà*, e togliendo, così ogni sorta d'arbitrio in materia di libertà personale.

Parve però alla vostra Commissione che sia nel Codice di procedura criminale, sia nel progetto di legge presentato dal Ministero, non sia provveduto ai cittadini poveri che non avendo il mezzo di dare cauzione non potrebbero profittare del beneficio della libertà provvisoria. Egli è ben vero che la Camera di Consiglio, ove il reato non importi pena maggiore del carcere, può ordinare *secondo le circostanze* che l'imputato sia posto in libertà coll'obbligo di presentarsi avanti il Tribunale competente, quando ne sarà richiesto (1); ma siccome un tale beneficio suole accordarsi per riguardo alle circostanze stesse del reato, anzichè per considerazioni di povertà, e siccome d'altra parte i cittadini non poveri oltre di quel beneficio dipendente dall'arbitrio della Camera di Consiglio ne hanno un altro maggiore, quello cioè di chiedere ed ottenere la loro libertà mediante cauzione ancorchè la Camera di Consiglio non ne abbia ordinato d'ufficio la scarcerazione, parve perciò giusto ed umano aprire eziandio la via ai cittadini poveri di conseguire quel maggiore beneficio.

Gli accusati non possono dirsi colpevoli, finchè la sentenza di condanna, udite le loro difese, non li abbia colpiti. Il carcere preventivo non è pena, ma misura di cautela che interessa la società onde l'incolpato non isfugga alla pena in caso di condanna, non commetta intanto altri reati, e si presenti in giudizio ogniqualvolta la sua presenza torni utile per l'istruttoria. Il diritto di essere posto in libertà provvisoria, già ristretto ai reati di minore gravità, non deve nel fatto riescire un privilegio per le persone agiate, ma deve essere tale che le persone di ogni condizione possano profittarne, perchè tutte sono eguali dinanzi alla legge, e a tutte essa deve uguale protezione. Se l'onesto bracciante che trae dal lavoro del giorno ogni mezzo di sussistenza, ed ha la sventura di essere pro-

(1) Codice di procedura criminale art. 229.

cessato per un fatto di cui non è colpevole sebbene gli indizi raccolti nell'istruzione preparatoria lo facciano credere reo, non avesse modo di liberarsi dal carcere preventivo, perchè la penuria dei mezzi non gli permettesse di trovare chi assuma generosamente il rischio di fargli cauzione, dovrebbe per tutto il corso del giudizio abbandonare alla fame la propria famiglia, nè la società riparebbe a tanto danno con limitarsi a proclamarlo alla fin fine innocente, e restituirlo per l'avvenire alla libertà ed al lavoro. La sapienza degli antichi Romani permetteva al Giudice di mantenere in libertà l'accusato fidandosi della di lui promessa: « de custodia » reorum proconsul extimare solet utrum in carcerem recipienda » sit persona, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi; » ma in que' tempi per fidarsi alla parola dell'imputato si badava piuttosto alla di lui dignità, alle di lui ricchezze, alla qualità del reato e alle prove di reità (1); e più tardi questa specie di cauzione, chiamata *giuratoria*, divenne un privilegio delle persone illustri (2). Era però providamente statuito che rimanendo in carcere l'accusato per difetto di fideiussore, dovesse il procedimento avere un termine fisso, più breve dell'ordinario (3). Alcune tra le moderne legislazioni hanno ammesso la cauzione *giuratoria*, ma in modo più razionale. Così il Codice di Prussia (art. 255) l'ammette solo nel concorso delle seguenti circostanze: 1.º che l'incolpato meriti confidenza; 2.º che la cattura gli sia causa di danno irreparabile; 3.º che la pena non possa eccedere un anno di carcere; 4.º che non sia in condizione da poter fornire la cauzione in denaro. Anche le leggi del regno di Napoli, che contengono disposizioni del tutto nuove in tema di arresto preventivo, non sempre richiedono cauzione perchè l'imputato possa ottenere la libertà provvisoria durante il procedimento (4).

Nella nostra legislazione prima del Codice di procedura criminale era conosciuta pei poveri la cauzione *giuratoria* nelle materie

(1) Legge 1ª Dig. De custodia et exhibitione reorum.

(2) Legge 17 Cod. De dignitatibus.

(3) Legge 6 Cod. De custodia reorum.

(4) Vedansi le leggi della procedura nei giudizi penali per il regno delle Due Sicilie dall'art. 114 al 155.

(841A)

civili e nelle criminali per assicurare il pagamento delle spese (1), ma si disputava se con tale cauzione potessero i poveri essere ammessi a difendersi fuori carcere, sostenendosi da alcuni nel silenzio della legge che un tale beneficio essendo conseguenza della qualità del reato, e costituendo un vero diritto non poteva dipendere dalla circostanza accidentale della solvibilità dell'accusato, nè essere paralizzato dalla condizione di una cauzione idonea semprechè il medesimo sia nella impossibilità di prestarla (2).

Ma i compilatori di quel Codice hanno anche in questa parte copiate le disposizioni del Codice francese, che in materia di libertà provvisoria mediante cauzione non ammette altra malleveria fuorchè quella in denaro o in beni stabili (art. 117), sicchè sotto il suo impero non sarebbe ammissibile la semplice promessa, anche giurata, dell'imputato, salvo il caso dell'articolo 229.

La vostra Commissione impertanto adottando il sentimento spiegato dal 4.º Ufficio, aggiunse all'articolo 6.º una disposizione che autorizza i Tribunali a dispensare dalla cauzione i poveri non recidivi, sulla cui moralità si abbiano informazioni favorevoli, sicchè basti per essi un atto di sottomissione di presentarsi ad ogni richiesta senza bisogno di rafforzarlo colla santità del giuramento, di cui non si deve far uso che colla massima parsimonia.

Dopo l'articolo settimo, che fu accettato senza alcuna opposizione, la Commissione aggiunse ancora una disposizione diretta ad estendere il termine di dieci giorni, entro cui è ora permessa la desistenza del querelante in quei reati pei quali l'azione penale non può esercitarsi senza l'istanza della parte lesa (3). Perchè il querelante potrà arrestare l'azione penale nei dieci giorni, e più nol potrà nei giorni successivi? È bene che sia sempre lasciata aperta la via alla riconciliazione, al perdono, e la legge in tali casi si limiti a provvedere alle spese occorse al seguito della querela.

(1) RR. CC. Libro 5, tit. 25, § 14, e libro 4, tit. 23, § 5. R. Regolamento pel Ducato di Genova, parte 1.ª, tit. 22, § 5 e tit. 42, § 14.

(2) Il Senato di Nizza nel 1838 decise nel senso affermativo, e il Senato di Casale nel 1845 in senso negativo (V. Collezione Mantelli, volume 2, pag. 475, e vol. 10, pag. 295).

(3) Art. 105 del Codice di procedura criminale.

Le leggi di procedura penale per lo regno delle Due Sicilie dopo avere prescritto che nei reati ne quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza privata, debba il querelante fra le ventiquattr'ore dall'atto della querela o dimandare la punizione dei colpevoli o rinunziarvi, dando al silenzio gli effetti della formale rinunzia, permette ancora la desistenza finchè la condanna sia divenuta irrevocabile nei giudizi correzionali o di polizia, o finchè non sia chiuso il termine per la esibizione delle note dei testimoni da ascoltarsi nella pubblica discussione, se si tratti di giudizi criminali (art. 45 e 47). Questo sistema è sicuramente preferibile a quello del Codice francese, giusta cui, di regola generale, anche per quei reati che richiedono la istanza della parte lesa, quando questa siasi fatta, non è più arrestata l'azione pubblica comunque il querelante desista formalmente da ogni querela (1).

Ma, onde la facoltà di desistere abbia un limite ragionevole, la Commissione vi propone di ammetterla finchè non siano cominciati i pubblici dibattimenti.

Signori, il progetto di legge presentato dal Governo, mentre tende a realizzare delle considerevoli economie nelle spese di giustizia criminale, presenta in ogni sua parte delle utili riforme nella procedura penale, dettate tutte da spirito liberale. Persuasa la vostra Commissione che le poche aggiunte da essa suggerite non saranno rigettate dal Ministero, propone a Voi di approvarlo, modificate nel modo seguente.

(1) Decisione della Corte di Cassazione 15 aprile 1839 nel processo Adam. Lagreverend, t. 1, p. 53, Mangin, t. 1, n. 151. ecc

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

I minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati ~~che la legge punisce con pene criminali~~, saranno giudicati in via correzionale.

La Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il Tribunale di Prima Cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

~~Art. 2.~~

In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione dell'età, o dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a tenor di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere; o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione, e dalla relegazione alla detta pena del carcere; la Sezione d'accusa potrà rinviare la causa al Tribunale di Prima Cognizione, il quale pronzierà in via correzionale.

Tale rinvio però, se la Sezione d'accusa sarà composta solamente di tre giudici, ~~deve essere~~ deliberato ad unanimità di voti.

~~Art. 3.~~

In tutti i casi nei quali, a termini di legge, si fa luogo al passaggio da pene correzionali a pene

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~I minori d'anni quattordici, se non avranno complici ecc. come qui contro.~~

I il cui titolo corrisponde un crimine,

~~La Camera di Consiglio ecc. come qui contro.~~

Quando ~~però~~ ^{però} risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di Consiglio, e la Sezione d'accusa ~~potranno~~ ^{potranno}, omesso ~~il rinvio~~ ^{il rinvio}, dichiarare non farsi luogo a procedimento; *o potranno far uso della facoltà attribuita ai Magistrati*

~~Art. 2.~~ *o Tribunali nell'art. 93. Del*
~~Identico al qui contro.~~ *del Codice.*

Non avrà luogo se non quando sia

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

di polizia, la Camera di Consiglio potrà ad unanimità di voti, rinviare l'imputato avanti il Tribunale, o Giudice di polizia.

Contro all'ordinanza di rinvio sarà ammessa l'opposizione del pubblico Ministero e della parte civile, a termini dell'articolo 234 e seguenti del Codice di procedura criminale.

Art. 4.

Le sentenze della Sezione di accusa, e le ordinanze della Camera di Consiglio che, nei casi contemplati negli articoli precedenti, ordineranno il rinvio al Tribunale di Prima Cognizione, avanti al Tribunale o Giudice di polizia, esprimeranno le circostanze da cui il rinvio sarà motivato.

Il Tribunale di Prima Cognizione, od il Giudice o Tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

^{Qualora} ~~Se~~ però le circostanze ~~che~~ risulteranno dai dibattimenti, il Tribunale di Prima Cognizione potrà estendere la durata del carcere al maximum della reclusione, a tenore dell'art. 60 del Codice penale; ed il Tribunale o Giudice di polizia, potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda.

Art. 5.

Le percosse, ferite od altri mali trattamenti cor-

I

~~Art. 4.~~

~~Le sentenze ecc. come qui contro.~~



Il Tribunale di Prima Cognizione, od il Giudice o Tribunale di polizia a cui sarà stato fatto il rinvio della causa, non potranno declinare la loro competenza pel titolo del reato contemplato nella sentenza od ordinanza di rinvio, non ostante la disposizione degli articoli 10 e 11 del Codice di procedura criminale.

~~Secondo però ecc. come qui contro.~~
I Attenuanti, ammesse dalla Sezione d'accusa o dalla Camera di Consiglio, influiranno egliso dei dibattimenti,

Ove poi per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, si osserveranno rispettivamente le disposizioni dell'articolo 315, e dell'ultimo alinea dell'articolo 254 del Codice di procedura criminale.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

208

porali fatti senza armi e che non avranno cagionato malattia od incapacità di lavoro per un tempo maggiore di giorni cinque, saranno di cognizione del Giudice di Mandamento, o del Tribunale di polizia, i quali dovranno applicare pene di polizia, con facoltà, di raddoppiare gli arresti e l'ammenda come nel secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 6.

La libertà provvisoria mediante cauzione ~~non potrà essere diniegata all'imputato a termini dell'art. 189 del Codice di procedura criminale, anche nei casi in cui sarà stato ordinato il rinvio a termini dell'art. 3 della presente legge, dopo che esso imputato avrà subito l'interrogatorio di cui agli articoli 210 e seguenti.~~

~~Potrà però sempre l'ammissione della domanda essere sospesa~~ fino al compimento degli atti di ricognizione e confronto, cui occorresse procedere a senso degli articoli 220 e seguenti.

Art. 7.

È abolita la eccezione contenuta nell'art. 191 del Codice di procedura criminale a riguardo degli imputati del reato preveduto dall'art. 165 del Codice penale.

Art. 8.

La desistenza contemplata nell'articolo 105 del Codice di procedura criminale potrà sempre farsi finchè non sia incominciato il pubblico dibattimento, ed arresterà l'azione penale, coll'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse.

I proprii,

~~La libertà provvisoria ecc. come qui cauzione~~
 La libertà provvisoria non è stata non avendo fatto di esimersi a tenore dell'art. 189. del Codice di procedura criminale. Dovrà essere anche accordata nei casi nei quali, a termini dell'art. 3 della presente legge, sarà stato ordinato il rinvio della causa al Tribunale di prima cognizione dopo che l'imputato avrà subito l'interrogatorio di cui negli art. 210 e seguenti dello stesso Codice.
 Potrà però sempre ecc. come qui contro il Tribunale negli anzidetti casi di rinvio sospendere l'ammissione della domanda I

I poveri, non recidivi, potranno essere dispensati secondo le circostanze dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 7.

Identico al qui contro.

Approvato nella seduta del 20. Maggio 1894.
 Bellati